

Quesito n. 58, COA di Lecce
Parere 21 febbraio 2024, n. 1

Il COA di Lecce formula quesito in merito alla compatibilità con l'esercizio della professione forense dell'incarico di collaborazione professionale conferito dall'ASIS quale consulente giuridico in materia di operazioni per scopi istituzionali. Precisa il COA richiedente che:

- a) nell'esercizio dell'incarico, l'iscritto si avvarrebbe di garanzie funzionali, ivi compresa quella di agire con generalità diverse da quelle reali, con conseguente esonero da responsabilità penale ai sensi della legge n. 124/2007;*
- b) l'incarico è conferito a titolo di consulenza con corrispettivo soggetto a fatturazione.*

La risposta è resa nei termini seguenti.

A quanto si evince dal quesito, l'incarico non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato. Può essere dunque esclusa, sotto il profilo formale, l'incompatibilità di cui all'articolo 18, lettera d) della legge n. 247/12.

Resta da valutare se la tipologia dell'incarico possa comportare commistione di interessi con l'esercizio della professione ovvero dinamiche analoghe a quella di una subordinazione gerarchica nei confronti di chi, di volta in volta, dirige l'operazione nella quale l'iscritto verrebbe coinvolto. A tale riguardo, può richiamarsi per analogia quanto sostenuto nel parere n. 20/2023 a proposito della diversa fattispecie della possibilità di iscrivere nel registro dei praticanti l'appartenente a forze armate e, in particolare, il rinvio alla discrezionale valutazione del COA da effettuarsi con riferimento alle concrete caratteristiche del caso.

Quesito n. 74, COA di Firenze
Parere 21 febbraio 2024, n. 2

Il COA di Firenze, con il proprio quesito, chiede nella sostanza una rivalutazione dell'orientamento espresso dal CNF con il proprio parere n. 24/2023, in relazione all'ambito di applicazione della legge n. 49/2023.

Ritiene in particolare il COA richiedente che la posizione assunta in tale parere – vale a dire, che la previsione di cui all'articolo 7 (che attribuisce efficacia di titolo esecutivo all'opinamento reso dal Consiglio dell'Ordine) si applichi unicamente ai rapporti dell'avvocato con cosiddetti contraenti forti – vanifichi nella sostanza la portata della legge n. 49/2023 e contrasti:

- a) con la circostanza che, in presenza di una convenzione, il COA non potrebbe procedere ad alcuna valutazione del suo contenuto;*
- b) con il fatto che, ove il professionista voglia far dichiarare la nullità della convenzione, debba rivolgersi all'autorità giudiziaria.*

La risposta è resa nei termini seguenti.

Alla rimeditazione dell'orientamento già espresso osta il dettato normativo e, in particolare, dell'articolo 2 della legge n. 49/2023 che delimita *expressis verbis* l'ambito di applicazione della disciplina del cd. equo compenso, limitandone l'operatività alle seguenti ipotesi:

- 1) rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese

bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3;

2) ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, nelle ipotesi di cui al numero 1);

3) prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad eccezione delle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione e di quelle rese in favore degli agenti della riscossione.

Dunque, è con riferimento a tali tipologie di rapporti che opera la disciplina speciale di cui all'articolo 7 la quale prevede che, in questi casi (e solo in questi casi), "il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non propone opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 281-undecies del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista".

La stessa esistenza di una disciplina speciale, peraltro, consente di rispondere alle specifiche obiezioni sollevate dal COA di Firenze. Infatti, la facoltà del professionista di far valere l'eventuale nullità della convenzione resta ferma e non è in alcun modo intaccata dal regime speciale dell'opinamento. Allo stesso tempo, la possibilità di chiedere l'opinamento con gli effetti di cui all'articolo 7 costituisce una facoltà ulteriore assicurata al professionista per ottenere tutela rispetto a eventuali violazioni della disciplina dell'equo compenso; in questo quadro, la possibilità per il COA di valutare il contenuto della convenzione è implicata dalla stessa esistenza della disposizione speciale che – in parte qua – deroga, nel solo ambito di applicazione della legge n. 49/2023, all'articolo 13 della legge professionale forense e – in particolare – al suo comma 9 (che limita l'opinamento ai soli casi di "mancato accordo" tra avvocato e cliente).

Per ottenere l'obiettivo di farne un istituto generale, bisogna attendere l'intervento legislativo, ad esempio con l'approvazione del disegno di legge presentato al Senato nel mese di ottobre 2023 – successivamente all'entrata in vigore della detta legge – e intitolato "Norme in tema di conferimento di efficacia di titolo esecutivo ai pareri di congruità emessi da ordini e collegi professionali", finalizzato – per l'appunto - ad *"estendere l'apprezzabile misura disposta recentemente nella cosiddetta «legge sull'equo compenso» (legge 21 aprile 2023, n.49) che consente ai professionisti di ottenere dai propri ordini o collegi professionali pareri di congruità aventi valore di titolo esecutivo (nel rispetto di alcune condizioni) ma limitatamente ai rapporti professionali disciplinati con convenzioni stipulate esclusivamente con imprese bancarie o assicurative o con la pubblica amministrazione (come disposto dall'articolo 2 della predetta legge), anche secondo il recente orientamento del Consiglio nazionale forense (parere n.24 del 24 giugno 2023)"*. Il disegno di legge si propone infatti di premettere all'art. 7 della legge n. 49/2023 la seguente frase: «Anche al di fuori dell'ambito di applicazione della presente legge,» e ciò al precipuo fine di estendere l'ambito di applicazione del parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo a tutti i rapporti tra

professionisti e cliente, senza alcuna limitazione in merito alle qualità dei clienti rientranti nella categoria dei c.d. clienti forti.

In assenza di un intervento legislativo l'orientamento espresso nel parere n. 24/2023 non può che essere confermato.

Quesito n. 88, COA di Terni
Parere 21 febbraio 2024, n. 3

Il COA di Terni formula due quesiti, collegati tra loro.

Con il primo quesito, chiede di sapere se possa disporsi la cancellazione d'ufficio dell'iscritto in caso di sopravvenuta perdita del requisito della condotta irrepreensibile di cui all'articolo 17, comma 1, lettera h) della legge professionale.

Con il secondo quesito, chiede di sapere se l'avvenuta condanna definitiva in sede penale possa giustificare la cancellazione d'ufficio laddove – per i medesimi fatti di cui alla sentenza di condanna – l'iscritto sia già stato attinto da sospensione disciplinare e l'abbia già scontata.

Al primo quesito può essere data risposta affermativa, alla luce del chiaro disposto dell'articolo 17, comma 12 della legge professionale e della giurisprudenza domestica (cfr. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 50 del 27 marzo 2023).

Al secondo quesito non è possibile dare risposta, in quanto la valutazione dell'incidenza dell'avvenuta condanna sulla permanenza del requisito della condotta irrepreensibile rientra nella discrezionale valutazione del COA, alla luce delle concrete circostanze del caso.

Quesito n. 93, COA di Brindisi
Parere 21 febbraio 2024, n. 4

Il COA di Brindisi chiede di sapere se possa rimanere iscritto nell'elenco speciale degli Avvocati degli enti pubblici l'avvocato che si trovi ad essere dirigente – oltre che del Settore Affari legali dell'ente – anche di altro Settore e che sia, al contempo, componente del Comitato di gestione dell'autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale.

L'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 23 della legge professionale forense è consentita agli avvocati “ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta”. Il comma 2 del medesimo articolo 23 dispone che “Per l'iscrizione nell'elenco gli interessati presentano la deliberazione dell'ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell'ente stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni; la responsabilità dell'ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale”.

Dalle disposizioni richiamate si evince che – per poter essere iscritto – l'avvocato dipendente di ente pubblico debba occuparsi in via esclusiva e stabile della trattazione degli affari legali dell'ente. L'assunzione contestuale di qualifica dirigenziale presso altro Settore del medesimo ente fa venire senz'altro meno il vincolo di esclusività alla trattazione degli affari legali. Quanto all'assunzione della qualifica di componente del Comitato di gestione, non è

possibile dedurre dal quesito se tale attività venga svolta nell'ambito del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'ente pubblico – eventualità che pure farebbe venir meno il vincolo di esclusività – o se invece tale carica sia rivestita ad altro titolo.

Alla luce del consolidato orientamento del CNF (si v. tra i molti i pareri nn. 30/2023, 3/2023, 37/2022, 42/2020, 53/2020, tutti reperibili all'indirizzo www.codicedeontologico-cnf.it), deve comunque escludersi la possibilità per l'avvocato iscritto nell'elenco speciale di svolgere – nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza – di attività diverse da quelle contemplate dall'articolo 23 della legge n. 247/2012.

Quesito n. 94, COA di Cosenza
Parere 21 febbraio 2024, n. 5

Il COA di Cosenza formula due quesiti.

Il primo quesito attiene alla possibilità di considerare parzialmente esonerato dalla frequenza del corso di formazione di cui all'articolo 43 della legge n. 247/12 il praticante che sia, al contempo, iscritto a un corso di dottorato di ricerca.

Tale quesito è inammissibile, in quanto contiene l'indicazione nominativa dell'interessata.

Il secondo quesito attiene invece al regime di incompatibilità tra l'attività di docenza universitaria a tempo pieno e l'esercizio della professione di avvocato.

Sul punto, non può che richiamarsi preliminarmente il disposto dell'articolo 19, comma 2, della legge n. 247/12, a mente del quale: "I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l'attività professionale nei limiti consentiti dall'ordinamento universitario. Per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell'elenco speciale, annesso all'albo ordinario."

Dalla disposizione richiamata consegue che - mentre il docente universitario a tempo definito può esercitare la professione senza limiti e a tal fine essere iscritto nell'albo ordinario – il docente a tempo pieno può esercitare la professione nei soli limiti consentiti dall'ordinamento universitario e, a tal fine, essere iscritto nell'apposito elenco speciale.

Quesito n. 95, COA di Roma
Parere 21 febbraio 2024, n. 6

Il COA di Roma formula quesito in merito alla possibilità di disporre il passaggio dall'albo ordinario all'elenco speciale dei Professori universitari a tempo pieno di un iscritto con contratto di lavoro a tempo pieno come Assistant Professor presso l'Università di un paese dell'Unione europea.

Al quesito può essere data risposta positiva. La condizione del soggetto già iscritto nell'Albo ordinario che – medio tempore – entri in ruolo quale docente universitario a tempo pieno in una università dell'Unione europea è infatti pienamente assimilabile a quella dell'iscritto che entri in ruolo in una università italiana, e non vi sono apprezzabili ragioni per differenziare le due posizioni. L'iscritto nell'elenco speciale – indipendentemente dalla sede in cui eserciti

la docenza – resterà assoggettato ai medesimi obblighi e ai medesimi limiti, quanto all'esercizio della professione, previsti per l'iscritto che sia docente in un ateneo italiano.

Quesito n. 97, COA di Bari
Parere 21 febbraio 2024, n. 7

Il COA di Bari chiede di sapere se:

1) la sospensione volontaria di cui all'art. 20 L.P. sia o meno necessaria e/o sufficiente in caso di incarico dirigenziale conferito da parte di un Ministro della Repubblica Italiana con suo Decreto ad un Avvocato, ai sensi dell'art. 19, commi 6 e 10 del decreto legislativo n.165 del 2001, con esplicito mandato a termine e con durata pari a quella del mandato governativo e senza vincolo di orario;

2) se il conferimento di un incarico dirigenziale conferito da parte di un Ministro della Repubblica Italiana con suo Decreto ad un Avvocato, ai sensi dell'art. 19, commi 6 e 10 del decreto legislativo n.165 del 2001, con esplicito mandato a termine e con durata pari a quella del mandato governativo e senza vincolo di orario, rappresenti o meno una causa di incompatibilità all'esercizio della Professione Forense, ai sensi dell'art. 18 L.P.

La risposta è resa nei termini seguenti.

Con riferimento al primo quesito non può che ricordarsi che, per orientamento consolidato del CNF, la sospensione volontaria può essere chiesta in ogni momento dall'iscritto, senza vincoli di durata e per qualunque motivo e che restano operanti – anche nel periodo di sospensione – le cause di incompatibilità.

Con riferimento al secondo quesito, l'incarico dirigenziale di cui ai quesiti è conferito con decreto del Ministro ai sensi – a quanto riporta il quesito - del comma 6 e del comma 10 dell'articolo 19 del d.lgs. n. 165/2001.

L'articolo 19, comma 6, prevede che gli incarichi dirigenziali possano essere conferiti, con decreto ministeriale e a tempo determinato, a soggetti in possesso di determinati requisiti di professionalità, seppur non provenienti dai ruoli dell'amministrazione. Il comma 2 del medesimo articolo 9 prevede che al decreto di nomina acceda un contratto individuale con annessa individuazione del trattamento economico.

Rimane in capo al COA, nell'esercizio della propria autonoma discrezionalità in materia di tenuta degli albi, valutare se l'incarico in parola – alla luce delle concrete circostanze del caso – possa configurare rapporto di lavoro subordinato ai fini dell'operatività della causa di incompatibilità di cui all'articolo 18, lettera d).

Quesito n. 62, COA di Messina
Parere 19 aprile 2024, n. 8

Il COA di Messina chiede di sapere se la cancellazione dell'elenco dei difensori ammessi al patrocinio a spese dello Stato debba essere disposta, ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del d.P.R. n. 115/2002 anche in presenza di sanzione disciplinare superiore all'avvertimento non ancora esecutiva. A sostegno richiama la massima della sentenza n. 185/2016 del Consiglio nazionale forense.

Rileva sul punto, anzitutto, il disposto dell'articolo 81 comma 4 del d.P.R. a mente del quale "È cancellato di diritto dall'elenco l'avvocato per il quale è stata disposta una sanzione

disciplinare superiore all'avvertimento". In assenza di ulteriori specificazioni non può che intendersi che la disposizione in parola faccia riferimento a sanzione definitiva ed esecutiva. A ciò non osta – a prescindere dalla massimazione – il contenuto della decisione n. 185/2016, dalla quale non si evince alcun elemento utile a supportare una diversa interpretazione della disposizione richiamata. Ne consegue, pertanto, che la cancellazione di diritto dall'elenco dei difensori ammessi al patrocinio a spese dello Stato operi a seguito di irrogazione di sanzione disciplinare definitiva ed esecutiva, superiore all'avvertimento.

Quesito n. 92, COA di Massa Carrara
Parere 19 aprile 2024, n. 9

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara chiede *“se l'iscrizione nell'Elenco degli Avvocati disponibili per il patrocinio a spese dello Stato sia limitata al solo elenco tenuto presso l'Ordine di appartenenza dell'Avvocato o se, alla luce della disposizione normativa di cui al terzo comma dell'art. 15-quinquies del D. Lgs. 28/2010 e s.m.i., sia legittimo iscrivere anche nel proprio Elenco degli avvocati disponibili per il patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 80 del D.P.R. 115/2002 e s.m.i. un avvocato appartenente ad altro Ordine ed iscritto nell'Elenco tenuto presso l'Ordine di appartenenza”*.

L'art. 80 del d.P.R. 115 del 2002 stabilisce i criteri per la nomina del difensore dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato. I primi due commi stabiliscono i criteri generali (*difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo e, in caso di giudizi innanzi la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato*); il terzo comma, il regime derogatorio (*il soggetto ammesso al patrocinio può nominare un difensore iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato scelto anche al di fuori del distretto di cui ai commi 1 e 2*).

L'art. 81 del citato d.P.R. stabilisce, poi, che l'inserimento nell'elenco degli avvocati disponibili a patrocinare a spese dello Stato è deliberato dal consiglio dell'ordine che valuta, tra gli altri requisiti, che l'istante sia iscritto all'Albo degli avvocati da almeno due anni. L'interpretazione sistematica dell'art. 81 porta a ritenere che il consiglio dell'ordine che valuta la sussistenza dei requisiti per l'inserimento nell'elenco è quello cui appartiene l'avvocato istante.

Il combinato disposto delle disposizioni richiamate consente, pertanto, di concludere che al quesito debba essere data risposta negativa con la conseguenza che il consiglio dell'ordine può disporre l'inserimento nell'elenco dei patrocinatori a spese dello Stato dei soli avvocati iscritti all'Albo che tiene.

Né vale a sostenere il contrario il richiamo all'art. 15-quinquies del D. Lgs. 28/2010 e s.m.i. il cui terzo comma è perfettamente in linea con il regime derogatorio di cui al comma terzo dell'art. 80 del citato d.P.R. nella parte in cui prevede la facoltà e non anche l'obbligo che, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, il soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato *“può nominare un avvocato scelto tra*

gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente".

Quesito n. 100, Provincia di Pistoia

Parere 19 aprile 2024, n. 10

La Provincia di Pistoia chiede di sapere se debbano applicarsi anche all'avvocato dipendente dell'ente pubblico le disposizioni della legge n. 247/12 e del Codice deontologico forense in materia di conflitto di interessi con il cliente, nella fattispecie di (unico) avvocato dipendente dell'ente che abbia instaurato nei confronti dell'ente medesimo – suo datore di lavoro e al tempo stesso cliente – una controversia ex art. 414 c.p.c.

All'avvocato dipendente dell'ente pubblico – iscritto nell'Elenco speciale di cui all'articolo 23 della legge n. 247/12 – si applicano tutte le norme in materia di ordinamento e deontologia professionale, ivi compreso – in linea di principio - l'articolo 24 del Codice deontologico forense, in materia di conflitto di interessi.

Nel caso concreto, tuttavia, la previsione relativa al conflitto di interessi deve essere bilanciata tanto con il diritto inviolabile di difesa dell'avvocato dipendente nei confronti dell'ente datore di lavoro quanto con l'equivalente diritto dell'ente di potersi difendere in giudizio avvalendosi del proprio ufficio legale, nonché di proseguire giudizi eventualmente già avviati. Pertanto, l'eventuale sussistenza di conflitti di interesse non potrà essere valutata in astratto in relazione alla sola esistenza di una controversia di lavoro tra il dipendente dell'ente e l'ente medesimo, bensì in concreto e dunque con riferimento alle caratteristiche dell'oggetto del mandato di volta in volta conferendo o conferito.

Quesito n. 101, COA di Vibo Valentia

Parere 19 aprile 2024, n. 11

Il COA di Vibo Valentia chiede di sapere se l'avvocato cancellato dall'albo per perdita del requisito della condotta irreprensibile a seguito di condanna penale e successivamente reinscritto a seguito della riabilitazione, possa cumulare i periodi di anzianità ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

Il costante orientamento del CNF in sede consultiva (cfr. ex multis i pareri nn. 33/2023, 57/2018, 40/2017, tutti reperibili e consultabili all'indirizzo www.codicedeontologico-cnf.it) consente – ai fini del computo dell'anzianità anche in relazione all'iscrizione nell'elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato – di cumulare diversi periodi di iscrizione, ferma restando l'ovvia detrazione del periodo o dei periodi in cui l'avvocato è stato cancellato.

Quesito n. 102, COA di Torino

Parere 19 aprile 2024, n. 12

Il COA di Torino formula quesito in merito all'incompatibilità tra esercizio della professione di avvocato e attività di agente sportivo iscritto nel relativo Registro, svolta in forma societaria.

Come riportato nel quesito, l'articolo 4, comma 9 del d. lgs. n. 37/2021 prevede che: "L'iscrizione a un albo circondariale degli avvocati è compatibile con l'iscrizione al Registro

nazionale degli agenti sportivi, ricorrendone i relativi presupposti.”. Tale disposizione si applica, come previsto dall’articolo 15-bis del medesimo decreto legislativo, a decorrere dal 1 gennaio 2023.

Come ricordato nello stesso quesito, l’orientamento maturato in sede consultiva consentiva -già prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 37/2021 – l’iscrizione dell’avvocato nel Registro degli agenti sportivi, a condizione che l’attività svolta non rivestisse il carattere della continuità e della professionalità (cfr. pareri 3/2020 e 20/2019).

A seguito dell’entrata in vigore della disposizione richiamata – norma speciale successiva che deroga, come tale, alla norma generale di cui all’articolo 18 della legge n. 247/12 – deve ritenersi che, stante l’esplicita qualifica di compatibilità operata dal legislatore delegato, l’avvocato iscritto nel Registro degli agenti sportivi possa esercitare tale attività anche in deroga alle specifiche cause di incompatibilità previste dall’articolo 18 della legge n. 247/12. Resta ferma, ovviamente, la soggezione dell’avvocato alle rimanenti disposizioni ordinamentali e deontologiche.

Quesito n. 103, COA di Vicenza

Parere 19 aprile 2024, n. 13

Il COA di Vicenza formula quesito in merito alla possibilità – per una cittadina italiana già abilitata all’esercizio della professione forense in Italia ma attualmente residente a Monaco di Baviera e iscritta all’AIRE - di iscriversi all’Albo degli Avvocati in Italia per poi esercitare la professione (eventualmente come avvocato stabilito) all’estero e, nel caso di specie, in Germania.

Il COA ricorda – correttamente – che l’articolo 7, comma 5 della legge n. 247/12 consente il mantenimento dell’iscrizione all’avvocato che, già iscritto nell’albo e quindi in possesso di domicilio professionale, trasferisca la propria residenza all’estero e ivi eserciti la professione. Il caso all’esame riguarda invece la persona abilitata all’esercizio della professione ma mai iscritta nell’albo che chieda di essere iscritta al fine di esercitare il diritto di stabilimento in Germania.

Difetta nel caso di specie – stando all’esposizione contenuta nel quesito – uno dei requisiti necessari per l’iscrizione nell’Albo degli avvocati e cioè il possesso di un domicilio professionale “nel circondario del tribunale ove ha sede il consiglio dell’ordine” (art. 17, lett. c) della legge n. 247/12). L’articolo 7, comma 5, invece, riguarda la sola ipotesi dell’avvocato che – già iscritto – intenda trasferire il proprio domicilio all’estero e, in quel caso, consente all’iscritto di mantenere l’iscrizione in Italia, peraltro confermando il criterio del radicamento territoriale nell’ultimo domicilio noto in Italia. Nel caso esposto nel quesito, mancherebbe invece qualunque criterio di collegamento territoriale con l’Italia. Ne consegue che, per potersi iscrivere nell’albo tenuto dal COA di Vicenza, l’interessata dovrà indicare un domicilio professionale nel circondario di competenza del medesimo COA, domicilio che peraltro ben può essere disgiunto dalla residenza.

Quesito n. 105, COA di Vicenza
Parere 19 aprile 2024, n. 14

Il COA di Vicenza formula quesito avente ad oggetto la possibilità per una Società tra Avvocati, di cui all'art. 4 bis della Legge 247/2012, di partecipare eventualmente ad un'associazione professionale tra Avvocati ex art. 4 della medesima Legge.

Sul punto il Consiglio Nazionale Forense si è espresso con parere del 23 settembre 2022, che si trascrive integralmente:

“Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini richiede “se è possibile che una STA costituita nelle forme della S.r.l. uninominale, regolarmente iscritta nella apposita sezione dell'Albo Avvocati, possa a sua volta costituire una aggregazione nella forma dello studio legale associato di cui sono componenti la predetta STA con unico socio e l'Avvocato che di quella Società è unico socio. Ovvero se è correttamente costituito lo studio legale associato dove i due componenti convergano sostanzialmente nella medesima persona, socio unico e legale rappresentante della STA, costituita nelle forme della S.r.l. uninominale e Avvocato persona fisica iscritta all'Albo Ordinario”.

Onde dare compiuto riscontro al suddetto quesito, si espone quanto segue. Innanzitutto, l'art. 4 della Legge n. 247/2012, rubricato “Associazioni tra avvocati e multidisciplinari”, dispone, al comma 1, che: “La professione forense può essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni tra avvocati. L'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale. La partecipazione ad un'associazione tra avvocati non può pregiudicare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario”;

Tale precetto inderogabile, dunque, individua uno dei tratti che distinguono le associazioni professionali dalle STA; ed infatti, l'incarico professionale, nelle prime, va necessariamente conferito ai singoli professionisti associati (si cfr. art. 4, comma 1, secondo periodo, l. 247/2012), mentre, nelle seconde, viene conferito alla società, così determinandosi una dissociazione tra il soggetto che assume l'incarico (la società) e colui che lo porterà ad esecuzione (il professionista abilitato e socio della società).

Nelle STA, dunque, l'art. 2232 c.c. – a mente del quale “il prestatore d'opera professionale deve eseguire personalmente l'incarico assunto” – viene derogato e modulato in una prospettiva organizzativa che pone in equilibrio, da un lato, la personalità della prestazione e, dall'altra, l'organizzazione societaria.

Pertanto, proprio la natura speciale della normativa in tema di STA impone un'attenta valutazione in merito a sovrastrutture che, nella sostanza, pongano ingiustificati limiti al principio della piena personalità della prestazione.

Ebbene, da quanto innanzi emerge una chiara criticità correlata alla fattispecie oggetto del quesito.

In particolare, ove si ammettesse la possibilità che una STA partecipi ad una associazione

professionale tra avvocati, ci si troverebbe dinanzi ad una associazione professionale in cui l'incarico professionale viene conferito ad una STA, la quale, a sua volta, dovrebbe scegliere il proprio socio deputato a eseguirlo; in tal modo, però, si creerebbe un modello che viola il divieto – prescritto all'art. 4, comma 1, primo periodo Legge n. 247/2012 – di dissociazione tra chi assume l'incarico e chi lo esegue (e secondo cui, nelle associazioni tra avvocati, l'incarico professionale deve essere sempre conferito all'avvocato in via

personale, senza possibilità che l'associato nominato possa, a sua volta, nominare il professionista deputato ad eseguire l'incarico).

Peraltro, va anche aggiunto che la natura unipersonale della STA costituita per il tramite del tipo s.r.l. e che si ipotizza partecipata da un unico socio-avvocato non permette affatto di superare il vulnus succitato, in quanto lo strumento societario capitalistico (quale è la s.r.l.) rappresenta, per l'appunto, un modello organizzativo (programmatico) che prescinde dall'intuitus dei soci che ne detengono le partecipazioni; ed infatti, in tali tipi di società le modifiche soggettive (modifica della persona del socio) non costituiscono una modifica dell'atto costitutivo.

Ne deriva che è ben possibile che una STA costituita nelle forme della s.r.l. possa veder modificata nel tempo la propria compagine sociale – sempre rispettando i requisiti strutturali tipizzati all'art. 4-bis della Legge n. 247/2012¹ - in maniera "naturale" (a mezzo circolazione della quota inter vivos ovvero mortis causa); la STA (s.r.l.) e l'avvocato-persona fisica sono due distinti soggetti di diritto, sicché la partecipazione di una STA ad una associazione tra avvocati impedirebbe all'assistito di conferire l'incarico all'avvocato in via personale.

Né tanto meno può militare in senso opposto la lettera del secondo comma dell'art. 4 della Legge n. 247/2012, a mente del quale: "Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni di cui al comma 1, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e seguenti. La professione forense può essere altresì esercitata da un avvocato che partecipa ad associazioni costituite fra altri liberi professionisti".

Ebbene, se è vero che anche le STA sono iscritte all'albo forense, è altrettanto vero che tale norma, nel risultare successiva rispetto a quella citata in tema di divieto di dissociazione, è rivolta a legittimare la partecipazione alle associazioni solo a liberi professionisti persone fisiche, di modo che va letta nel senso che: possono partecipare alle associazioni tra avvocati "oltre ai liberi professionisti iscritti all'albo forense", anche altri appartenenti alle categorie individuate con regolamento ministeriale.

D'altronde, una simile soluzione, da un lato, bene si sposa con la funzione propria del divieto di dissociazione e, dall'altro, trova conferma nel contenuto del D.M. 4 febbraio 2016, n. 23, con cui è stato emanato il Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per l'individuazione delle categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati.

L'art. 2 del citato D.M., infatti, consente la partecipazione ad associazioni tra avvocati

¹ L'art. 4-bis della Legge n. 247/2012 consente l'esercizio in forma societaria della professione forense mercé l'utilizzo dei modelli societari tipizzati all'interno del codice civile (società di persone, di capitali o cooperative), prescrivendo, tra l'altro e quanto ai requisiti organizzativi necessari: - che le STA siano iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la medesima società; - il divieto di partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona (comma 1); - che: "i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi"; - che la maggioranza dei membri dell'organo di gestione debba essere composta da soci avvocati e che i componenti dell'organo di gestione non possano essere estranei alla compagine sociale; i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori.

solo a “liberi professionisti” e non a strutture societarie, il che dimostra come la ratio della norma sia quella di strutturare le associazioni come appannaggio delle persone fisiche-liberi professionisti.

Insomma, la soluzione resa non pare affatto limitativa dei diritti del professionista-avvocato, il quale ha uno spettro di possibilità sufficientemente chiaro ed ampio: - esercitare la professione in forma individuale; - partecipare ad una associazione tra avvocati; - partecipare ad una STA. Le due ultime collettività organizzate, in ragione delle rispettive caratteristiche, non possono essere vasi comunicanti (si cfr., al riguardo anche il parere CNF n. 18 del 19 febbraio 2021), il che, lungi dall'implicare compressioni ai diritti degli avvocati, permette di evitare qualsivoglia ulteriore schermo soggettivo che, nella sostanza, possa potenzialmente svilire il filo rosso che lega organizzazione e personalità della prestazione.

Alla luce di quanto innanzi, non si può sostenere ammissibile che una STA – anche se costituita nelle forme della S.r.l. unipersonale – possa partecipare ad una associazione professionale tra avvocati.”.

Quesito n. 9, COA di Novara

Parere 19 aprile 2024, n. 15

Il COA di Novara chiede di sapere se in caso di mancato raggiungimento dei crediti formativi da parte di un iscritto, per un triennio non più sanabile, la cancellazione prevista dal DM 47/2016 sia una conseguenza automatica o rientri nelle facoltà del COA effettuare una diversa valutazione e con quali modalità e criteri.

Sul punto si osserva che l'articolo 2, comma 5 del d.m. n. 47/2016 rinvia a successivo decreto del Ministro della Giustizia il compito di stabilire le modalità con cui ciascuno degli ordini circondariali individua, con sistemi automatici, le dichiarazioni sostitutive da sottoporre annualmente a controllo a campione. La mancata adozione del citato decreto ministeriale rende tuttora non applicabile la disciplina della cancellazione per mancato rispetto del requisito dell'esercizio continuativo della professione, anche ove derivante dal mancato assolvimento dell'obbligo formativo. Ne deriva che la cancellazione per mancato assolvimento dell'obbligo formativo non è ancora operativa e che residuano in capo al COA le opportune valutazioni in merito a conseguenze di altro ordine del mancato assolvimento dell'obbligo in parola, quali la segnalazione al CDD per l'eventuale apertura di un procedimento disciplinare.

Quesito n. 13, COA di Genova

Parere 19 aprile 2024, n. 16

Il COA di Genova chiede di sapere se possono essere riconosciuti crediti formativi ai Colleghi che frequentano il dottorato di ricerca presso l'Università e, in caso affermativo, in quale misura per ciascuno dei tre anni di dottorato e/o per l'elaborazione della tesi finale.

Il regolamento n. 6/2014 non annovera la frequenza del dottorato di ricerca, in sé considerata, al fine dell'adempimento dell'obbligo formativo. Spetta piuttosto al COA, nell'esercizio della sua discrezionalità, valutare se lo svolgimento di specifiche attività nell'ambito del dottorato di ricerca possa rientrare tra le “altre attività” formative contemplate

dall'articolo 13 del Regolamento ovvero tra le attività di autoformazione contemplate dal medesimo articolo.

Quesito n. 43, COA di Biella
Parere 19 aprile 2024, n. 17

Il COA di Biella formula una serie di quesiti in materia di processo telematico, con specifico riguardo alle modalità di deposito di files audio e video.

In particolare, chiede di sapere se:

- 1. esista un modo per produrre files audio e video, se del caso mediante loro adeguata conversione, che ne consenta la produzione diretta in via informatica attraverso il PCT e la successiva fruizione, senza particolari problematiche, da parte del Giudice e delle altre controparti;*
- 2. in caso di risposta negativa, se sia corretta la richiesta da parte degli Uffici Giudiziari di produzione di files audio e video su di unità esterne rimovibili USB solamente in "copia forense" (con i relativi conseguenti costi), ovvero se possa ritenersi altrettanto valida l'alternativa produzione su semplice ed unico supporto USB di detti files, riservando la produzione di copia forense solo in ipotesi di contestazione;*
- 3. in ogni caso, considerato che la produzione su supporto esterno di files audio e video è consequenziale all'impossibilità di deposito diretto telematico, se si condivida l'applicazione alla fattispecie dell'esenzione dal pagamento dei diritti di copia ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 115/2002, comma 1-quater ed 1-quinquies.*

La risposta è resa nei termini seguenti.

Il decreto del Ministero della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, pur nella versione risultante a seguito delle modifiche ed integrazioni apportate con decreto del Ministro della giustizia 29 dicembre 2023, n. 217 (GU n. 303 del 30-1-2023), mantiene invariata – secondo quanto previsto dall'articolo 12 – la rispondenza dei documenti informatici allegati alla elencazione contenuta nelle specifiche tecniche ex art. 34 del medesimo decreto.

La Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia ha posto recentemente in consultazione una nuova versione delle menzionate specifiche tecniche. Il nuovo testo condiviso in consultazione pubblica, se confermato, risolverebbe di per sé la questione dei formati ammessi ampliando le previsioni e contemplando il deposito di file nei formati comuni audio e video.

Ciononostante, fino all'emanazione delle nuove specifiche tecniche continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti e, pertanto, non è al momento possibile effettuare un deposito telematico dei formati audio e video. Ne consegue – nonostante non vi sia uniformità negli orientamenti della giurisprudenza – che il deposito di file in formati non consentiti dalle citate Specifiche tecniche del processo telematico, come ad esempio i file video e audio, possa essere effettuato solo mediante deposito in cancelleria del supporto informatico (CD- ROM), accompagnato da una nota di deposito con le specifiche – anche della tipologia – dei file contenuti nell'unità e la motivazione per la quale si procede al deposito tradizionale in cancelleria.

Appare, altresì, corretta la prassi del deposito materiale in cancelleria dei files audio e video su un supporto CD/DVD per ciascuna parte processuale onde evitare problemi di duplicazione.

Si sconsiglia l'utilizzo di chiavette USB sia per i maggiori costi sia per questioni di integrità dei file ivi contenuti e sia, infine, perché i dispositivi USB dichiarano una *data retention* di 10 anni a differenza dei DVD che dichiarano in grado di preservare i file ivi contenuti per 30 anni.

In quanto correlata alla questione qui affrontata, si evidenzia la prassi seguita in alcuni Tribunali, del deposito in "copia di cortesia" (essendo permessa tale modalità se contenente solo file nei formati previsti) dei file audio e/o video compressi in formato zip o rar attraverso il deposito telematico, dando atto del deposito in cancelleria dei medesimi file su supporto CD/DVD. Soluzione *extra legem* che appare empiricamente preferita all'alternativa di utilizzare un file pdf come contenitore di un file video o audio, atteso oltretutto il rischio che le altre parti processuali e, prima ancora, il giudice, non dispongano dell'apposito programma per la sua apertura. Tale ultima notazione assorbe il profilo degli eventuali costi connessi alle copie.

Quesito n. 46, COA di Mantova
Parere 19 aprile 2024, n. 18

Il COA di Mantova chiede di sapere se l'assolvimento del generale obbligo formativo in capo all'avvocato, costituisca pre-requisito necessario all'iscrizione nell'elenco tenuto dal Tribunale, ai sensi dell'art. 179 ter disp. att. c.p.c., ancorché il professionista abbia frequentato positivamente i corsi "specializzanti" indicati dalla normativa di riferimento.

Sul punto, premesso che nella specie si discorre di elenco tenuto non dal COA ma dal Presidente del Tribunale, non si può che rinviare al testo dell'articolo 179-ter che, al fine dell'iscrizione nell'elenco dei delegati alle vendite prevede – accanto al requisito dell'iscrizione nell'albo – la “specifica competenza tecnica nella materia dell'esecuzione forzata” e la “condotta morale specchiata”.

Considerato che, come noto, la formazione specialistica richiesta dalla disposizione in parola consente di totalizzare crediti formativi, essa concorre specificamente – *in parte qua* – all'assolvimento dell'obbligo formativo. D'altro canto, la richiamata disposizione di cui all'articolo 25, comma 7 del regolamento CNF n. 6/2014 – che pure richiede il possesso dell'attestato di formazione continua ai fini dell'iscrizione negli elenchi previsti da specifiche normative o convenzioni – non ha rango tale da derogare alla previsione speciale di cui all'articolo 179-ter delle disp. att. c.p.c., che è infatti fonte di rango primario.

Ne consegue che – al solo fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 179-ter – dovranno considerarsi i requisiti esplicitamente previsti da tale disposizione, impregiudicata ogni ulteriore conseguenza derivante dal mancato assolvimento dell'obbligo formativo.

Quesito n. 50, COA di Reggio Calabria
Parere 19 aprile 2024, n. 19

Il COA di Reggio Calabria formula una serie di quesiti attinenti alle modalità di svolgimento della prova finale del corso abilitante per delegato alle vendite e custode giudiziario e ai requisiti per prendervi parte.

Si chiede di sapere (con i quesiti nn. 1 e 2), anzitutto, se possano essere ammessi a sostenere la prova finale coloro che abbiano frequentato il corso per l'80% della durata,

invocando l'applicazione analogica dell'articolo 20, ultimo comma, del Regolamento n. 6/2014 il quale riguarda – tuttavia – la diversa materia della totalizzazione di crediti formativi a seguito della frequenza di eventi di durata superiore a mezza giornata o una giornata. Nella materia rilevano, infatti, le Linee Guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento di cui all'art. 179-ter disp. att. c.p.c., adottate dalla Scuola Superiore della Magistratura, le quali esplicitamente identificano nelle venti ore di durata un "riferimento minimo non derogabile". Né diverse indicazioni possono desumersi dal regolamento per lo svolgimento della prova finale dei corsi di alta formazione ex art. 179 - ter disp. att. c.p.c., adottato dal Consiglio Nazionale Forense, dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dal Consiglio Nazionale del Notariato e in vigore dal 1 aprile 2024.

Ne consegue che possano essere ammessi a sostenere la prova finale solo coloro che abbiano totalizzato la frequenza di venti ore dei predetti corsi, ferma restando chiaramente la possibilità di recuperare le ore non totalizzate.

Con il quesito n. 3 si chiede invece di sapere se la prova finale possa svolgersi in più sessioni e, con il quesito n. 4, se di tale possibilità possano altresì fruire coloro che – non avendo frequentato il corso per l'intera durata – successivamente recuperino le ore mancanti.

A entrambi i quesiti non può essere data risposta affermativa, in quanto il richiamato regolamento – all'articolo 3, comma 6 – prevede l'eventualità di una ripetizione della prova (da tenersi comunque entro venti giorni dalla conclusione del corso) solo quando – nel caso di prova svolta online in modalità sincrona secondo le modalità dettate dal medesimo articolo 3 – la prova non possa essere conclusa per problemi tecnici o per disconnessione.

Quesito n. 59, COA di Genova

Parere 19 aprile 2024, n. 20

Il COA di Genova chiede di sapere se possa consentirsi la frequenza a distanza del corso di formazione obbligatorio per i praticanti oltre il limite di cinquanta ore previsto dall'articolo 7 del d.m. n. 17/2018 in particolare consentendo la frequenza da remoto per l'intera durata del corso presso la sede del Consiglio dell'Ordine, onde evitare lo spostamento nel Comune capoluogo e istituendo un controllo sulla frequenza.

La risposta è resa in termini negativi, in quanto il limite massimo di cinquanta ore in formazione a distanza di cui all'articolo 7 del d.m. n. 17/2018 deve ritenersi inderogabile, indipendentemente dalle concrete modalità in cui si svolga la frequenza a distanza.

Quesito n. 77, COA di Torino

Parere 19 aprile 2024, n. 21

Il COA di Torino chiede di sapere se possano ritenersi esonerati dall'obbligo formativo, per il periodo della sospensione, gli avvocati sospesi obbligatoriamente ex lege per effetto della loro assunzione alle dipendenze dell'Ufficio per il processo.

La sospensione obbligatoria prevista dall'articolo 11, comma 2 bis, del decreto legge n. 80/2021 (come introdotto dall'articolo 17, comma 2, del d.l. n. 33/2022) per l'avvocato assunto alle dipendenze dell'ufficio per il processo è equiparabile, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo, alla sospensione obbligatoria di cui all'articolo 20 della legge

247/2012. Pertanto, come previsto dall'articolo 11 della legge n. 247/12 per gli avvocati sospesi obbligatoriamente, anche gli avvocati assunti alle dipendenze dell'ufficio per il processo e quindi sospesi *ex lege* devono ritenersi esonerati dall'assolvimento dell'obbligo formativo per la durata della sospensione.

Quesito n. 98, COA di Monza
Parere 19 aprile 2024, n. 22

Il COA di Monza formula un quesito in merito alle condizioni per il rilascio dell'attestato di formazione continua ai sensi dell'articolo 25 del regolamento numero 6 del 2014. Chiede di sapere in particolare se la regolarità dell'assolvimento dell'obbligo formativo debba essere valutata sul triennio - e quindi sull'ultimo triennio formativo che può considerarsi completo, vale a dire 2017/2019 - ovvero sulle ultime tre annualità singolarmente considerate.

La risposta è resa nei termini seguenti.

L'attestato di formazione continua deve essere rilasciato sulla base della verifica dell'assolvimento dell'obbligo formativo nelle ultime tre annualità singolarmente considerate. Rimane fermo quanto previsto, nella materia delle difese d'ufficio, dall'articolo 1, comma 3-bis, del Regolamento CNF del 12 luglio 2019.

Quesito n. 55, CDD di Roma
Parere 21 marzo 2024, n. 23

Il CDD di Roma formula quesito in ordine «agli effetti della previsione regolamentare disciplinata dall'art. 2, comma 3 reg. 2/2014 sui procedimenti disciplinari prescritti all'atto della riassegnazione dei fascicoli già pendenti alle sezioni ad inizio consiliatura».

Il quesito posto dal CDD di Roma riguarda la possibilità che l'Adunanza Plenaria dichiari l'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare prima che il fascicolo stesso, già precedentemente assegnato ad una sezione designata dal Presidente, in sede di rinnovo della consiliatura, venga "ri-assegnato" alla nuova sezione composta ex art. 2, c. 3, Reg. CNF 2/14. L'esigenza sorgerebbe dal disposto dell'art. 129 c.p.p. che obbliga il giudice penale a dichiarare la prescrizione e ogni altra causa di estinzione del reato in ogni stato e grado del processo, disposizione applicabile al procedimento innanzi ai CDD ai sensi dell'art. 59, c.1, lett. n) della l. 247/2012 per quanto non specificatamente disciplinato e fatta salva la compatibilità con la stessa.

L'art. 38 Reg. CNF 2/2014 disciplina espressamente la sorte dei «*procedimenti disciplinari pendenti alla data di insediamento del Consiglio distrettuale di disciplina*», stabilendo che il Presidente provveda alla riassegnazione degli stessi secondo i criteri ordinari prescritti dall'art. 2, seguendo «*l'ordine cronologico*» e, dunque, dalla delibera di approvazione del capo di incolpazione (a) ovvero, in mancanza di essa, dall'iscrizione nel Registro Riservato (b), più risalenti nel tempo.

La lettera della disposizione non contempla, pertanto, l'ipotesi di una nuova valutazione del fascicolo disciplinare già assegnato in pendenza della consiliatura venuta a scadenza, ma più semplicemente onera il Presidente di riassegnare i fascicoli alle sezioni ricomposte.

L'esclusione del potere presidenziale di nuova valutazione dei fascicoli è confermata dalla circostanza che l'art. 38 non coinvolge l'Adunanza plenaria nell'attività da compiersi al rinnovo della Consiliatura con riferimento ai fascicoli pendenti, a differenza di quanto avviene in sede di prima valutazione del fascicolo disciplinare. L'art. 58 della l. professionale, infatti, individua nel Consiglio l'organo competente a deliberare sulle proposte preliminari del Presidente, allo stesso modo dispone l'art. 38, c. 1, 2 e 2-bis del regolamento.

L'obbligo di dichiarare immediatamente la prescrizione e con essa, analogamente a quanto disposto dall'art. 129 c.p.p., ogni altra questione che attenga alla procedibilità dell'azione disciplinare, spetterà pertanto alla Sezione cui il fascicolo era precedentemente assegnato per come ricomposta in ossequio all'art. 38 Reg. n. 2/2014.

D'altronde, il mutamento della composizione soggettiva della Sezione – finanche ove dovesse essere integrale – da un lato non incide sulla giuridica esistenza della stessa, dall'altro non comporta alcuna nullità del procedimento, al quale non è applicabile il principio di immodificabilità del giudice.

La conclusione, oltre ad essere conforme al disposto di legge, è coerente con la conformazione dei poteri che la fonte primaria attribuisce al Consiglio distrettuale di disciplina e alle sue articolazioni interne.

Il CDD, infatti, «*svolge la propria opera con sezioni [...]»* (art. 50, c. 3, l. n. 247/2012), alle quali è affidata l'intera conduzione delle attività che seguono la notizia di illecito disciplinare, vuoi ove da questa derivi l'approvazione del capo di incolpazione, vuoi ove sia archiviata o dia luogo a richiamo verbale il quale «*deve essere*» meramente «*formalizzato con lettera del Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina*» (art. 14, c. 4-bis, Reg. 2/2014). Al contrario, la legge professionale individua e circoscrive puntualmente i poteri del Presidente, stabilendo che ad egli compete:

- l'iscrizione della notizia dell'illecito «*in un apposito registro riservato al ricevimento degli atti relativi a un possibile procedimento disciplinare, indicando il nome dell'iscritto a cui gli stessi si riferiscono*» (art. 58, c. 1)
- la proposta al consiglio – i.e. all'adunanza plenaria - de «*l'archiviazione senza formalità*», nel caso di manifesta infondatezza della notizia di illecito;
- «*in ogni altro caso*», la designazione de «*la commissione che deve giudicare*» e la «*nomina il consigliere istruttore, scelto tra i consiglieri iscritti a un ordine diverso da quello dell'incolpato*» (art. 58, c. 2).

Il Regolamento n. 2/2014 meglio specifica tali poteri attribuendo al Presidente:

- all'inizio di ogni consiliatura, proposta all'Adunanza plenaria, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento, di composizione delle Sezioni e indicazione dei criteri di assegnazione dei fascicoli nonché di nomina, per ciascun fascicolo, dell'istruttore e delle attribuzioni delle funzioni di Presidente e Segretario della sezione giudicante (art. 2);
- al momento dell'insediamento di ogni nuovo Consiglio distrettuale di disciplina, la riassegnazione dei procedimenti pendenti secondo i criteri di cui all'art. 2 e in base all'ordine cronologico sopra indicato (art. 38)
- nella fase immediatamente successiva all'iscrizione della notizia di illecito «*valutati gli atti trasmessi dal Consiglio dell'Ordine e le deduzioni presentate dall'iscritto ai sensi dell'art. 11*», il potere di proporre all'adunanza plenaria oltre all'archiviazione per manifesta infondatezza o per **prescrizione**, (art. 14, c. 1) ovvero il potere di proporre

all'assemblea l'applicazione del richiamo verbale nei confronti del segnalato ai sensi dell'art. 28 (art. 14, c. 2-bis), non avente natura di sanzione disciplinare.

- il potere di sostituzione del Componente della sezione ricusato ovvero la trasmissione del fascicolo al CDD viciniore (art. 9, c. 3).

Al di fuori di queste specifiche ipotesi, come detto, «*il Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina assegna il fascicolo alla sezione competente secondo le modalità previste dall'art. 2 del presente regolamento*» sia che si tratti di prima assegnazione del fascicolo, sia che si tratti di ri-assegnazione ai sensi dell'art. 38 Reg. Cnf 2/2014.

I criteri di individuazione del numero e della designazione dei componenti delle singole Sezioni in cui il CDD – per legge – svolge la sua attività sono esattamente predeterminati dall'art. 50 della l. n. 247/2012 e dall'art. 2 del Reg. CNF 2/2014 come modificato nel 2017, circostanza che rende anche in via di fatto la dichiarazione di prescrizione più rapida e agevole se compiuta dalla Sezione in sede di riassegnazione rispetto quanto avverrebbe in sede di nuova valutazione dei fascicoli ad opera del solo Presidente e successiva delibera in plenaria.

Quesito n. 87, COA di Genova

Parere 22 marzo, 2024, n. 24

Il COA di Genova formula un quesito con riferimento all'orientamento di prassi espresso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, secondo cui i provvedimenti di iscrizione dei professionisti nell'elenco dei mediatori familiari di cui all'art. 12-bis disp. att. c.p.c. e nell'elenco dei delegati alle operazioni di vendita di cui all'art. 179-ter disp. att. c.p.c. – quali atti aventi efficacia lato sensu “abilitante” rispetto allo svolgimento di una data attività professionale – soggiacerebbero alla tassa sulle concessioni governative ai sensi del punto 8 dell'art. 22 della tariffa annessa al d.P.R. n. 641/1972, nella misura di € 168.

Il COA Genova si domanda se sia corretta tale richiesta, atteso che il professionista che si iscrive in questi elenchi ha già assolto il pagamento della tassa sulle concessioni governative al momento dell'iscrizione nel proprio albo professionale.

La risposta è resa nei termini seguenti.

I. La tassa sulle concessioni governative di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 ha per presupposto l'adozione, da parte dell'amministrazione competente, di un atto o provvedimento amministrativo (concessioni, licenze, autorizzazioni, o altro genere di certificazioni/attestazioni) che garantisca all'interessato l'esercizio di un diritto o di una facoltà.

Tra le casistiche di rilievo e per quanto qui di interesse, l'art. 22, punto 8, della tariffa allegata al d.P.R. n. 641, include tra gli atti soggetti a tassazione i provvedimenti relativi all'iscrizione in albi o elenchi istituiti per l'esercizio di “attività industriali o commerciali e di professioni arti o mestieri”. Dal tenore della disposizione, si coglie immediatamente come l'applicabilità del tributo sulle concessioni governative, nelle fattispecie in esame, risulti ancorato alla sussistenza di uno specifico requisito, individuabile non tanto e non già nel mero rilascio di un provvedimento di iscrizione in un albo o elenco, quanto piuttosto nel legame di funzionalità esistente tra tale iscrizione e l'esercizio di un'attività di carattere “industriale”,

“commerciale” o “professionale”; elemento, quest’ultimo, che, in un’ottica di commutatività, giustifica appunto l’applicazione del prelievo.

Proprio facendo leva su tale ordine di considerazioni, la prassi erariale (cfr. risoluzione n. 103/E del 2010) ha riconosciuto, ad esempio, l’applicabilità della tassa sulle concessioni governative con riferimento all’iscrizione nel previgente registro per l’ammissione al patrocinio del praticante avvocato di cui all’art. 8, comma 2, R.D.L. n. 1578/1933 e all’art. 7 della legge n. 479/1999, data la sussistenza del requisito legato a “l’esercizio di una professione”; la debenza della tassa è stata, per converso, esclusa “nel caso in cui l’iscrizione all’albo non abiliti all’esercizio di alcuna professione, come nell’ipotesi di iscrizione al primo anno nel registro speciale dei praticanti, di cui al comma 1 dell’articolo 8 del ... RDL n. 1578 del 1933”.

II. Con specifico riferimento all’orientamento espresso dall’Agenzia delle Entrate in relazione all’iscrizione nell’elenco dei mediatori familiari di cui all’art. 12-bis disp. att. c.p.c. e/o in quello dei delegati alle operazioni di vendita di cui all’art. 179-ter disp. att. c.p.c., occorre, dunque, appurare se le menzionate previsioni si riferiscano o meno ad attività di natura professionale; l’esercizio di tali attività possa aver luogo solo a seguito dell’iscrizione nell’elenco appositamente istituito.

Riguardando la questione da questa prospettiva d’indagine ed in relazione all’elenco previsto dall’art. 12-bis disp. att. c.p.c., la disciplina in esame si inserisce, come noto, in un più ampio disegno innovatore operato nell’ambito della Riforma Cartabia (d.lgs. n. 149/2022) e finalizzato a garantire una maggiore e più spiccata “professionalizzazione” della figura del “mediatore familiare”. Confermando la riconducibilità della figura in parola entro il perimetro delle “professioni non organizzate in ordini o collegi” di cui alla L. n.4/2013, la novella normativa affida, in particolare, ad un apposito decreto ministeriale (cfr. Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 27 ottobre 2023, n. 151, “Regolamento sulla disciplina professionale del mediatore familiare”) l’individuazione dei requisiti e degli obblighi formativi e deontologici relativi allo svolgimento dell’attività di mediatore familiare.

Sulla base della disciplina così delineata, appare subito chiaro come l’esercizio dell’attività di mediatore familiare non risulti subordinato al superamento di un esame di abilitazione, né imponga l’iscrizione del professionista in un apposito albo o elenco.

Se, dunque, da questo punto di vista, la conclusione dell’Agenzia delle Entrate, nel senso dell’applicabilità della tassa sulle concessioni governative a carico dei soggetti che richiedano l’iscrizione nell’elenco dei mediatori familiari, sembrerebbe prestare il fianco a consistenti obiezioni di ordine logico e sistematico (tanto più in presenza di professionisti che risultino già iscritti in un apposito albo ed abbiano, a tal fine, scontato la tassa di concessioni governative), sott’altro profilo, occorre considerare la peculiare funzione assunta, nell’ambito del regime sopra delineato, dal nuovo “elenco dei mediatori familiari” di cui all’art. 12-bis del Capo I-bis – Titolo II disp. att. c.p.c.

Tale disposizione prevede, invero, l’istituzione, presso ogni tribunale, di un apposito elenco cui è possibile attingere, ai sensi dell’art. 473-bis.10 c.p.c., ai fini del tentativo di mediazione familiare “endoprocessuale”. Il tutto, al fine di supportare le parti di causa nella scelta di un professionista di comprovata esperienza che possa gestire il percorso di composizione convenzionale della crisi coniugale e senza che tale adempimento possa spiegare una efficacia “abilitante/autorizzativa”.

In questo frangente, sembrerebbe giocoforza escludere che l'elenco di cui all'art. 12-bis disp. att. c.p.c. abbia la finalità di consentire ai soggetti ivi inseriti l'esercizio di un'attività (altrimenti preclusa) a contenuto "professionale".

Questa ricostruzione è, del resto, convalidata anche dal punto di vista sistematico, se si tiene conto della collocazione delle norme relative all'elenco dei mediatori familiari all'interno del Titolo II disp. att. c.p.c., dedicato agli "esperti" e "ausiliari del giudice". Da questo punto di vista, si dovrebbe concludere, in definitiva, che l'elenco dei mediatori familiari istituito nell'ambito della Riforma Cartabia abbia una mera funzione ricognitiva, in presenza di figure chiamate a svolgere, nell'ambito della mediazione endoprocedurale, un'attività sui generis che, pur non riconducibile stricto sensu tra quelle di carattere "ausiliario", presenta innegabili punti di contatto con le funzioni e i compiti ordinariamente affidati ad "esperti" e "ausiliari del giudice".

III. Un analogo ordine di considerazioni vale con riferimento all'elenco dei delegati alle operazioni di vendita di cui all'art. 179-ter disp. att. c.p.c.

Come infatti ben noto, con tale disposizione il legislatore ha inteso rimediare al vuoto normativo esistente in materia, provvedendo con norma primaria a disciplinare le modalità di tenuta e formazione degli elenchi dei professionisti cui possono essere demandate le attività di vendita in materia di esecuzioni immobiliari ai sensi degli artt. 534-bis e 591-bis c.p.c.

L'elenco in tal modo formato – cui possono avere accesso, in particolare, "gli avvocati, i commercialisti e i notai che hanno una specifica competenza tecnica nella materia dell'esecuzione forzata, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti ai rispettivi ordini professionali" – è funzionale all'individuazione dei soggetti che siano in possesso di documentata esperienza e competenza in materia di esecuzione forzata e siano idonei, come tali, a svolgere le delicate funzioni di professionista delegato alle operazioni di vendita immobiliare.

Nel mutato assetto normativo, resta peraltro indubbia la natura della funzione affidata ai soggetti di cui all'art. 179-ter disp. att. c.p.c. e la riconducibilità delle attività ad essi affidate nel novero delle attività "ausiliarie" rispetto a quelle del giudice.

Alla luce di quanto sopra ed indipendentemente dall'efficacia (abilitante o meno) che si ritenga di attribuire al provvedimento di iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 179-ter disp. att. c.p.c., in mancanza di un'attività anche solo latamente qualificabile come attività di natura "professionale", si ritiene che il presupposto applicativo della tassa sulle concessioni governative difetti in nuce con riferimento al caso dei delegati alle operazioni di vendita.

IV. Sul piano interpretativo e date le vistose analogie tra le due fattispecie, va peraltro dato conto del fatto che le conclusioni sopra rassegnate potrebbero entrare in rotta di collisione con il risalente e mai sconfessato indirizzo ministeriale relativo all'albo dei consulenti tecnici di cui all'art. 13 disp. att. c.p.c.: benché – al pari di quanto osservato in relazione all'art. 179-ter disp. att. c.p.c. – non si tratti di un adempimento funzionale all'esercizio, da parte del richiedente, di un'attività di natura professionale (, è, infatti, prassi tutt'oggi invalsa dei tribunali subordinare il rilascio dei provvedimenti di iscrizione all'albo dei CTU al versamento della tassa sulle concessioni governative in misura pari ad € 168,00.

In quest'ottica e in una prospettiva de iure condendo, sarebbe dunque senz'altro auspicabile un intervento chiarificatore da parte del legislatore, che – preso atto dell'incerto quadro normativo e delle specificità delle fattispecie sopra esaminate – si premuri di escludere

l'applicabilità della tassa sulle concessioni governative, con riferimento agli elenchi di cui agli artt. 12-bis e 179-ter disp. att. c.p.c.

Quesito n. 71, COA di Trani
Parere 24 maggio 2024, n. 25

Il COA di Trani chiede di sapere:

"1) Se il Curatore speciale che nell'interesse del minore presenti l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nei procedimenti civili, sia tenuto ad allegare l'autocertificazione reddituale di cui all'art. 79, comma 1, lett. c) DPR 30/5/2002 n. 115.

2) In caso di risposta affermativa al primo quesito, chiede di sapere:

2.1) Se il Curatore speciale del minore, accertato il conflitto di interesse con i genitori (i cui redditi, pertanto, non sono presi in considerazione), abbia l'obbligo di autocertificare solo il reddito del minore o anche quello degli altri componenti della famiglia;

2.2) Se il Curatore speciale del minore, nel caso in cui il minore sia stato temporaneamente collocato in affidamento etero familiare, abbia l'obbligo di autocertificare il reddito degli affidatari, i quali, a differenza dei genitori, non versano in conflitto di interessi con il minore;

2.3) Se il Curatore speciale del minore, nel caso in cui il minore sia stato affidato a un centro di accoglienza per minori, senza aver mutato la residenza anagrafica, abbia l'obbligo di autocertificare il solo reddito del minore."

La risposta al quesito è resa nei termini seguenti.

1. L'art 76 del d.P.R. n. 115/2002 impone che ai fini della valutazione dei requisiti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato si debba verificare se il reddito cumulativo dei membri risultanti nello stato di famiglia non superi la soglia di legge stabilita (oggi € 12.838,01).

Il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che nel caso in cui si verta in giudizi aventi ad oggetto diritti della personalità si terrà conto del solo reddito del richiedente ed inoltre che nel caso in cui gli interessi del richiedente siano in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare, non si debba tenere conto del reddito di questi ultimi.

2. Nel caso del curatore speciale del minore che si costituisca in giudizio ex art. 86 c.p.c. e sia iscritto nei relativi elenchi, se ne desume pertanto che:

1) lo stesso possa formulare istanza di ammissione del minore al patrocinio a spese dello Stato quando il minore stesso non abbia un reddito proprio superiore al limite di soglia e: a) non debbano essere considerati i redditi degli altri componenti del nucleo familiare (vuoi perché sussista conflitto, vuoi perché si verta in materia di diritti personalissimi); b) i redditi dei familiari conviventi non superino la soglia;

In particolare, dovrà tenersi conto del solo reddito del minore (a prescindere, cioè, dalla verifica dei redditi degli altri componenti del nucleo familiare): a) nei casi in cui il giudizio in cui il curatore si costituisce verta in temi di diritti della personalità o personalissimi (per esempio stato civile, rettificazione di attribuzione di sesso, diritto al nome, tutela della immagine), così come b) quando tutti i componenti del nucleo familiare presenti nello stato di famiglia siano da ritenersi o effettivamente siano in conflitto - anche solo potenziale - con gli interessi del minore tutelati nel giudizio in cui il curatore debba costituirsi (per esempio

nei giudizi di separazione o divorzio dei genitori, ovvero in controversie che riguardino i nuovi compagni dei genitori, i fratelli o anche i nonni).

Viceversa, l'istanza di ammissione non potrà essere presentata (e/o il minore non sarà ammissibile al patrocinio a spese dello Stato) se: 1) abbia un reddito proprio superiore ad €12.838,01 ovvero 2) nello stato di famiglia risultino inseriti soggetti con reddito superiore non in conflitto - anche potenziale - con il minore in giudizio o se 3) la controversia non verta in materia di diritti della personalità o personalissimi del minore.

3. Problemi peculiari si pongono, al riguardo, quando il minore sia collocato in affidamento etero-familiare ovvero collocato in comunità, ma ancora iscritto nello stato di famiglia di origine o ancora quando, nello stato di famiglia, vi siano soggetti terzi estranei al giudizio. In tutti e tre questi casi pare doversi escludere qualunque rilevanza del reddito di soggetti ulteriori, non familiari e, nel caso del collocamento in comunità, pare essere *in re ipsa* l'irrelevanza del reddito dei genitori. **In questi termini è resa, pertanto, la risposta ai quesiti sub 2.2 e 2.3.**

4. In tutti gli altri casi, il problema che si pone – per l'avvocato nominato curatore del minore – riguarda piuttosto la sussistenza in capo al medesimo di un obbligo di certificazione del reddito del minore.

Sul punto si registra una notevole disparità di prassi: in alcuni casi si richiede l'autocertificazione al curatore, in altri casi si richiede invece che l'avvocato esibisca una dichiarazione dei genitori che attesti l'assenza di reddito proprio del minore. Ciò, evidentemente, pone problemi nel caso di conflitto tra il minore e i genitori.

5. Pertanto, al fine di rispondere ai quesiti di cui ai **punti 1 e 2.1** si osserva quanto segue. Il discrimine – in tutto il complesso di fattispecie sopra evocate – è dato dal possesso o meno, da parte del minore, di un *proprio* reddito, sopra o sotto-soglia e dalla presenza o meno di una situazione di conflitto: dalla diversa combinazione di questi fattori discende la risposta ai quesiti.

Con precisione maggiore, una vera e propria necessità di certificare pare sussistere solo nel caso di reddito *proprio* sotto-soglia e di conflitto con i familiari conviventi in quanto, nel caso opposto (**reddito proprio sopra-soglia**), l'avvocato curatore dovrebbe limitarsi a *non* presentare l'istanza di ammissione, indipendentemente dalla sussistenza di una situazione di conflitto (non è infatti necessario, in ogni caso, considerare il reddito dei familiari conviventi); e, nel caso di reddito proprio sotto-soglia e assenza di conflitto, il reddito potrà essere certificato dai genitori e/o dai familiari conviventi e/o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.

Quando invece il minore **non abbia reddito proprio**, dovrebbe a rigore escludersi la necessità che l'avvocato certifichi il reddito dei familiari conviventi in tutte le ipotesi di conflitto e che quando – in assenza di conflitto – il reddito dei familiari conviventi superi la soglia non sussista a rigore la necessità di presentare istanza di ammissione.

Il problema residua, invece, quando il minore non abbia reddito proprio e i familiari conviventi – in assenza di conflitto – abbiano un reddito sotto-soglia e permanga, dunque, la necessità di presentare l'istanza di ammissione.

Le ipotesi rilevanti, in sintesi, si riducono pertanto alle seguenti:

a) minore con reddito proprio sotto-soglia in situazione di conflitto con i familiari conviventi: in questo caso, l'avvocato ha necessità di presentare l'istanza di ammissione e

deve poter attestare – anche auto-dichiarando – che il minore si trova nelle condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato;

b) minore privo di reddito proprio e con reddito dei familiari conviventi sotto-soglia, in assenza di conflitto: in questo caso, la certificazione del reddito potrà provenire dai familiari;

c) minore privo di reddito proprio e con reddito dei familiari conviventi (sovra- o sotto-soglia, in situazione di conflitto: questa è la situazione più problematica, in quanto la situazione di conflitto può rendere difficile ottenere la dichiarazione dei familiari conviventi. In questo caso, come già nel caso sub a), si deve ritenere che l'avvocato possa attestare – anche autodichiarando – che il minore si trova nelle condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato. Prevale infatti l'esistenza di un conflitto e la contestuale necessità di assicurare l'accesso del minore a una tutela giurisdizionale effettiva, anche attraverso il ricorso al patrocinio a spese dello Stato.

Resta inteso che:

1) le dichiarazioni dell'avvocato che attestano l'esistenza delle condizioni reddituali di cui all'articolo 76 del d.P.R. n. 115/2002 valgono ai soli fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e salva diversa valutazione da parte del COA procedente e/o del giudice chiamato a pronunciarsi;

2) la certificazione del reddito non è necessaria quando si verta in materia di diritti personalissimi;

3) l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non deve essere richiesta quando: a) il minore abbia un reddito proprio sopra-soglia; b) i familiari conviventi abbiano un reddito sopra-soglia e non vi sia conflitto; c) il minore abbia un reddito proprio sotto-soglia, i familiari conviventi abbiano un reddito sopra-soglia e non vi sia conflitto.

Si precisa che tali ipotesi vengono formulate sulla base del diritto vigente e tenuto conto della grande disparità di prassi che si registra nel territorio nazionale. Esse non possono peraltro essere ritenute vincolanti, ma hanno valore di raccomandazione. Parimenti, non si può che auspicare che una modifica delle disposizioni rilevanti assicuri che – in ogni caso – quando viene nominato il curatore speciale del minore, venendo in rilievo un diritto della personalità o personalissimo del minore stesso, non vi sia necessità di considerare altri redditi (né, conseguentemente, di attestarne l'esistenza).

Quesito n. 106, URCOFER

Parere 24 maggio 2024, n. 26

Con nota pervenuta in data 27 febbraio 2024, l'Unione regionale dei Consigli degli ordini forensi dell'Emilia Romagna (di seguito URCOFER) ha chiesto di valutare se il nuovo codice degli appalti pubblici (Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) sia applicabile o meno anche agli ordini professionali ed in particolare ai Consigli degli ordini forensi.

Il quesito, formulate alcune premesse sulla particolare gravosità delle conseguenze di una risposta positiva al quesito stesso, richiama la nota con cui l'Ufficio studi aveva, nell'estate del 2023, analizzato le innovazioni normative in tema di applicabilità agli ordini e ai collegi professionali di adempimenti, obblighi ed oneri genericamente rivolti al comparto pubblico: in particolare, la nota segnalava come il legislatore avesse novellato con l'art. 12 ter del

decreto legge 22 giugno 2023, n. 75 (convertito in legge 10 agosto 2023, n. 112) l'art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, introducendo, dopo il primo periodo, il seguente:

«Ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica agli ordini, ai collegi professionali, ai relativi organismi nazionali e agli enti aventi natura associativa che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che la legge non lo preveda espressamente» .

Tale norma ha il pregio di stabilire che non basta un mero richiamo agli enti di cui all'art. 1, co. 2, TU pubbl. imp. per ritenere una determinata disciplina applicabile anche agli ordini professionali, bensì impone che, ogni qualvolta il legislatore utilizzi il riferimento all'art. 1, co. 2 TU pubbl. impiego per individuare la platea delle amministrazioni e degli enti destinatari di determinati obblighi, tale riferimento non possa più essere considerato in grado di ricomprendere nella sfera di applicazione gli ordini e i collegi professionali, a meno che questi enti non siano richiamati espressamente.

2. La novella risolve dunque il problema dell'applicabilità o meno di discipline rivolte al comparto pubblico per i casi in cui la platea degli enti destinatari di normative sia individuata con il mero richiamo all'art. 1, comma 2, TU pubbl. imp.: in questi casi la novella introdotta dal decreto legge citato fornisce un criterio oggettivo e dirimente per valutare la soggezione o meno degli ordini e dei collegi professionali, giacché stabilisce l'insufficienza del mero richiamo generico, ma impone che gli enti professionali debbano essere espressamente richiamati.

3. Per i casi in cui la platea degli enti destinatari di normative rivolte al comparto pubblico non sia individuata dalla legge con la tecnica del richiamo all'art. 1, comma 2, TU pubbl. imp., la novella introdotta in estate non offre una risposta inequivocabile al tema dell'applicabilità o meno in capo agli ordini professionali della normativa considerata. Ponendo comunque il principio generale della inapplicabilità agli ordini delle fonti che non li menzionano espressamente, essa sembra fornire un argomento nel senso della non applicabilità, ma non ha la forza di escludere in via di principio che sempre e comunque gli ordini debbano ritenersi estranei alla sfera di applicazione delle normative che, pur non menzionandoli espressamente, si rivolgono genericamente al comparto pubblico e/o agli enti pubblici non economici .

4. È proprio questo il caso del codice dei contratti pubblici: il testo legislativo non richiama l'art. 1, co. 2 TU pubbl. imp. e quindi la risposta circa la questione della soggezione o meno degli ordini professionali al codice non può essere risolta in base alla novella di cui all'art. 12 ter del decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, ma deve essere ricercata sulla base dei diversi riferimenti di diritto positivo concretamente impiegati, oltre che sulla base dei principi generali coinvolti dalla fonte in esame, nel quadro di una lettura costituzionalmente orientata ed eurounitaria delle norme conferenti, sia di diritto interno che di diritto europeo. La normativa italiana in tema di contratti pubblici è infatti mutuata da alcune direttive europee, delle quali costituisce atto di recepimento.

5. Come del resto riporta l'URCOFER, l'Autorità di settore (ANAC) ritiene che il codice degli appalti sia applicabile agli ordini professionali. Già con la delibera n. 687 approvata dal Consiglio dell'ANAC nell'Adunanza del 28 giugno 2017, e trasmessa via pec alla Federazione nazionale ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri (FNOMCeO) in data 18 luglio 2017, l'ANAC ha ritenuto gli ordini professionali soggetti al codice degli appalti (d.lgsl.

n. 50 del 2016) essenzialmente per due motivi: perché gli ordini rientrerebbero nella nozione di enti pubblici non economici menzionata nell'art. 3 lett. a del codice stesso e perché gli ordini stessi sarebbero qualificabili come organismi di diritto pubblico ai sensi del diritto europeo.

6. Entrambe queste due motivazioni non sembrano condivisibili.

6.1. In estrema sintesi, gli ordini professionali non sono organismi di diritto pubblico ai sensi del diritto europeo: non lo sono perché, affinché un ente possa essere qualificabile come tale, occorrerebbe – alternativamente - che esso fosse finanziato “per la maggior parte dallo Stato, dalle autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico”; che la sua gestione fosse “posta sotto la vigilanza di tali autorità o organismi”; che il suo organismo di amministrazione, di direzione o di vigilanza fosse “costituito da membri più della metà dei quali è designata dallo Stato, da autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico” (così l'art. 2, par. 4 della direttiva 2014/24/UE nonché l'art. 3, c.1, lett. d) del codice dei contratti pubblici). Nessuno di questi tre elementi ricorre nella conformazione giuridica di un ordine professionale; infatti, non a caso, la Corte di giustizia ha escluso espressamente che un Ordine dei medici tedesco potesse essere qualificabile come organismo di diritto pubblico, in un celebre precedente che si esprime conseguentemente per la non soggezione dell'Ente alle direttive appalti (Corte di Giustizia, sentenza 12 settembre 2013, C-526/11)

6.2. Neppure il richiamo operato dal previgente codice degli appalti agli enti pubblici non economici (art. 3, co. 1, lett. a, d.lgs. n. 50 del 2016) può valere a ricomprendere gli ordini professionali. Infatti, quando si riferisce, quali amministrazioni aggiudicatrici, agli “enti pubblici non economici”, l'art. 3, lett. a) del codice degli appalti deve essere interpretato nel senso che esso si riferisca agli enti pubblici non economici che rivestono, al contempo, anche la natura sostanziale di “organismi di diritto pubblico”, in quanto enti pubblici diversi dallo Stato centrale e dalle autorità di governo regionali e locali, ma comunque legati ad essi da uno stretto rapporto di dipendenza. Opinando diversamente, si avrebbe una violazione diretta della conferente disciplina europea, cioè della direttiva europea sugli appalti pubblici 2014/24/UE del 26 febbraio 2014, che “stabilisce norme sulle procedure per gli appalti indetti da amministrazioni aggiudicatrici” (art. 1, par. 1), e definisce “«amministrazioni aggiudicatrici»: lo Stato, le autorità regionali e locali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni costituite da una o più di tali autorità o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico” (art. 2. Par. 1, n. 1).

Se non costituiscono “amministrazioni aggiudicatrici” ai sensi del diritto dell'Unione, le organizzazioni ordinistiche neppure possono essere qualificate “amministrazioni aggiudicatrici” ai sensi del diritto interno.

7. La delega legislativa per l'attuazione delle direttive europee sugli appalti pubblici è stata infatti conferita dal Parlamento con la legge 28 gennaio 2016, n. 11, il cui art. 1, autorizzando appunto il Governo “ad adottare ... un decreto legislativo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,” ed ha posto uno specifico e puntuale criterio direttivo avente ad oggetto il “divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive, come definiti dall'articolo 14, commi 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246”(art.1, c.1, lett. a), l.11/2016).

Ebbene, se si va a vedere il contenuto della disciplina cui il criterio direttivo rinvia, si verifica che il divieto dell'introduzione o anche del mero mantenimento di un livello di regolazione superiore a quello minimo della direttiva viene specificamente puntualizzato proprio in ordine all'ambito soggettivo di applicazione.

Stabilisce difatti il richiamato art. 14, comma 24 ter, della legge n. 246 del 2005 che, tra gli altri parametri, "costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari" (lett. b) (enfasi aggiunta).

8. Si tratta dunque esattamente del caso degli ordini professionali, ai quali, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, le direttive sugli appalti non si applicano, e ai quali, di conseguenza, ai sensi dell'espresso criterio direttivo della delega, l'applicazione non può essere né estesa né mantenuta in sede di recepimento delle direttive stesse, una tale estensione comportando tutti i maggiori ed invero non sostenibili oneri amministrativi connessi all'applicazione di una disciplina pensata essenzialmente per le amministrazioni pubbliche, la cui dotazione di uomini e mezzi non è neppure lontanamente comparabile con quella di cui dispongono le organizzazioni ordinistiche, le quali vivono esclusivamente con i contributi dei loro iscritti, e, per tale motivo, sono positivamente riconosciute dal legislatore come enti "non gravanti sulla spesa pubblica" (art. 2, c. 2-bis, d. l. 31 agosto 2013, n. 101). Se, dunque, gli enti pubblici non economici dell'art. 3 sono anche gli ordini professionali, il legislatore italiano ha recepito le fonti europee violando il cd. divieto di gold plating, e cioè violando il divieto di non "appesantire" la disciplina estendendone il campo di applicazione soggettivo. Violazione che possiamo escludere solo se, in via interpretativa, riteniamo il richiamo agli enti pubblici non economici come richiamo a quegli enti pubblici che sono anche organismi di diritto pubblico ai sensi del diritto europeo.

9. Ebbene, ferme restando tutte le considerazioni fin qui esposte, corre l'obbligo di segnalare che proprio sui temi qui analizzati si è da poche settimane pronunziato il Giudice amministrativo, a seguito dell'impugnazione da parte della FNOMCeO della nota ANAC del 2017 sopra citata. Sebbene gli argomenti sopra indicati, ed invero molti altri, siano stati diffusamente utilizzati nel giudizio per confutare la tesi della applicabilità del codice degli appalti agli ordini professionali, il TAR Lazio, con la sentenza 16 aprile 2024, n. 7455, ha respinto il ricorso della FNOMCeO ed ha affermato la soggezione degli ordini professionali al codice degli appalti, perché "prevale l'interesse generale poziore di tutelare la concorrenza degli operatori del settore, assicurata dalle più stringenti regole dell'evidenza pubblica". La sentenza appare invero sbrigativa ed incorre con tutta probabilità in più di un vizio motivazionale, specialmente laddove travisa il divieto di gold plating, ritenendo che con esso la fonte europea costituisce "solo un minimo inderogabile per gli Stati membri, che mantengono un margine di apprezzamento rispetto ai principi minimi, essendo consentito ai medesimi adottare una disciplina che prevede regole concorrenziali di applicazione più ampia rispetto a quella richiesta dal diritto comunitario". Il travisamento è palese: il divieto di gold plating significa al contrario che, in sede di recepimento, il legislatore italiano non può introdurre una disciplina più gravosa di quella europea, che quindi costituisce il massimo di regolazione pubblica esperibile e non certo un minimo.

10. La sentenza conclude un giudizio iniziato nel 2017 e si riferisce ovviamente al previgente codice degli appalti (d. lgs. n. 50 del 2016). Nelle more della definizione del caso, è, com'è

noto, subentrato il nuovo codice degli appalti (Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) e tuttavia la nuova disciplina non sembra innovativa sul punto di interesse, ovvero l'estensione del suo ambito di applicazione anche agli "Enti pubblici non economici".

Infatti, in linea con il Codice previgente, l'allegato I.1 (Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti) del nuovo Codice include nella nozione di amministrazioni aggiudicatrici (art. 1, comma 1, lett. q)): "le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti".

La citata definizione ricalca quella contenuta nel precedente Codice del 2016 secondo cui le "amministrazioni aggiudicatrici" sono "le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti" (ex art. 3, comma 1, lett. a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

Del resto, tali definizioni sono identiche a quelle contenute nel Codice ancora previgente, quello del 2006, secondo cui le "amministrazioni aggiudicatrici" sono "le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti." (ex art. 3, comma 25, del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).

Se dunque anche il nuovo codice degli appalti contempla la nozione di enti pubblici non economici, i principi di cui alla citata recente sentenza sono replicabili anche con riferimento alle fattispecie regolate dal nuovo codice.

11. Alla luce di quanto sopra evidenziato, ed in attesa di un'eventuale nuova pronuncia che, in sede di appello, possa correggere le conclusioni della sentenza del TAR Lazio sopra riportata, è doveroso segnalare all'Unione richiedente il parere che, malgrado tutte le ragioni sopra esposte che depongono in senso diverso, allo stato la giurisprudenza amministrativa ritiene il codice degli appalti applicabile anche agli ordini professionali, con tutte le necessarie conseguenze in ordine agli adempimenti ed alle procedure cui quindi è opportuno gli ordini debbano prudenzialmente ricorrere nelle attività di scelta del contraente.

12. Alla luce del quadro descritto e degli orientamenti giurisprudenziali richiamati, Il Consiglio nazionale si riserva di valutare l'opportunità di avviare gli opportuni contatti con l'Autorità di settore (ANAC) ai fini di verificare la possibilità di concordare semplificazioni nell'applicazione del codice degli appalti, specialmente per gli ordini con minori dotazioni di personale in organico e dotazioni patrimoniali ridotte.

Quesito n. 109, COA di Milano

Parere 12 giugno 2024, n. 27

Il COA di Milano formula quesito in merito alla possibilità di iscrivere nell'Elenco speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici (art. 23 legge n. 247/12), sussistendone tutti gli ulteriori requisiti, avvocati dipendenti di persone giuridiche di diritto privato (originariamente enti pubblici) partecipate in via maggioritaria da enti pubblici, laddove tale "quota di maggioranza" sia determinata dalla partecipazione di soggetti privati a loro volta partecipati da enti pubblici, ed in particolare da Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. Il quesito fa riferimento, in particolare, agli avvocati assunti negli uffici legali di Poste Italiane, ENI, TERNA, SNAM, ITALGAS, FINCANTIERI, SAIPEM, SIMEST.

La risposta è resa nei termini seguenti.

L'articolo 23 della legge n. 247/12 consente l'iscrizione in un elenco speciale degli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, a condizione che la loro attività assuma le caratteristiche specificamente dettate dal medesimo articolo 23. In tale nozione sono inclusi – ai limitati fini dell'applicazione della disposizione in esame – gli enti pubblici trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici. Tale limitata estensione riguarda, a stretto rigore, gli avvocati già dipendenti di enti pubblici, successivamente alla trasformazione dei medesimi in enti di diritto privato e sempre a condizione della prevalente partecipazione da parte di “enti pubblici”.

La fattispecie di cui al quesito non rientra, pertanto, in quella di cui all'articolo 23, comma 1 della legge professionale. Da un lato, infatti, le persone giuridiche di cui trattasi non sono – a rigore – partecipate da “enti pubblici” bensì da una società di diritto privato (Cassa Depositi e Prestiti s.p.a.) a sua volta partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze.

D'altro canto, come esplicitato dal COA nel quesito, la fattispecie riguarda nuove iscrizioni di avvocati assunti alle dipendenze di tali persone giuridiche di diritto privato successivamente alla trasformazione del precedente ente pubblico.

Orbene, come ricordato, la limitata estensione dell'ambito soggettivo di applicazione della disposizione in parole mira esclusivamente a fare salvi i diritti di avvocati già iscritti in quanto dipendenti di enti pubblici, successivamente alla privatizzazione e solo fino a quando il capitale pubblico sia prevalente.

La risposta al quesito è pertanto di segno negativo.

Quesito n. 110, COA di Firenze

Parere 12 giugno 2024, n. 28

Il COA di Firenze formula quesito chiedendo di chiarire quale debba essere la durata massima del patrocinio sostitutivo per un praticante Avvocato iscritto all'Ordine, il cui sessennio di tirocinio andrà a scadere a luglio 2024, nel caso in cui chieda, oggi (primavera 2024), di essere abilitato al patrocinio sostitutivo. Richiama in particolare un asserito contrasto tra il parere CNF n. 16 [recte: 66] /2017 che ha ritenuto che la durata massima del patrocinio sostitutivo non possa comunque protrarsi oltre il sessennio massimo di iscrizione nel Registro dei praticanti e l'orientamento maturato nella giurisprudenza domestica e di legittimità (sentt. nn. 107/2017 e 150/2020) anche sulla base di Cass. 26704/2018).

I richiamati precedenti di giurisprudenza si riferiscono al regime applicabile ai praticanti già iscritti alla data di entrata in vigore della legge n. 247/12. Come ritenuto anche – da ultimo – dal parere n. 42 del 17 ottobre 2022 “i praticanti già iscritti e non assoggettati alla nuova disciplina poss[on]o rimanere iscritti oltre il sessennio, potendo richiedere senza termine il certificato di compiuta pratica” (nello stesso senso si v. anche CNF, sent. n. 205/2019).

Nel caso di cui al quesito, si tratta invece di praticante iscritto – verosimilmente – nel 2018 e dunque nel vigore della nuova disciplina la quale prevede, come noto, che il certificato di compiuta pratica non possa essere richiesto “trascorsi sei anni dall'inizio, per la prima volta, della pratica” e che “l'iscrizione possa però permanere per tutto il tempo per cui è stata

chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo" (art. 17, comma 10, lett. b) della legge n. 247/12).

Premesso che, pertanto, non sussiste alcun contrasto tra il parere (n. 66/2017) e la giurisprudenza richiamata nel quesito (relativa al regime previgente) si osserva quanto segue, indipendentemente dall'interpretazione del parere n. 66/2017 richiamato nel quesito. L'articolo 17, comma 10, lett. b) prevede che la cancellazione del praticante dal registro venga deliberata dal COA "dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica". La disposizione aggiunge che detto certificato non può essere richiesto una volta trascorsi sei anni dall'inizio del periodo di tirocinio e precisa che l'iscrizione possa tuttavia permanere fino al decorso del periodo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo (e dunque fino al quinquennio di cui all'articolo 41, comma 12 della medesima legge). Il successivo art. 17, comma 11 modula gli effetti della cancellazione distinguendo tra la cancellazione disposta d'ufficio nei casi di cui al comma 10 – caso in cui gli effetti decorrono dalla data della delibera (che ha pertanto efficacia costitutiva) – e il diverso caso della cancellazione conseguente alla scadenza del quinquennio di patrocinio sostitutivo, in cui gli effetti si producono invece automaticamente.

Dal combinato operare delle disposizioni richiamate si desume che:

1) a seguito del rilascio del certificato di compiuta pratica, il COA debba avviare il procedimento di cancellazione salvo che il praticante sia abilitato al patrocinio sostitutivo e non sia ancora decorso il quinquennio di cui all'articolo 41, comma 12: in questo caso, infatti, l'iscrizione permane fino al decorso del quinquennio;

2) qualora il praticante **non abbia richiesto il certificato di compiuta pratica** entro i sei anni di cui all'articolo 17, comma 10, lett. b), la norma prescrive che detto certificato non possa più essere rilasciato: ne consegue, logicamente, che ove intenda ottenere un certificato di compiuta pratica l'interessato debba svolgere integralmente un nuovo periodo di tirocinio, con tutto ciò che ne consegue anche in relazione alla possibilità essere abilitato al patrocinio sostitutivo.

Nel caso di specie, a luglio 2024 scadranno i sei anni in cui il praticante può richiedere il certificato di compiuta pratica. Se il certificato è stato già richiesto e ottenuto, il COA deve avviare il procedimento di cancellazione, salvo che il praticante abbia nel frattempo richiesto l'abilitazione al patrocinio: in quel caso la cancellazione non può essere disposta fino al decorso del quinquennio che – come previsto dall'articolo 41, comma 12 – decorre dalla data di iscrizione nell'apposito registro.

Quesito n. 112, COA di Sulmona

Parere 12 giugno 2024, n. 29

Il COA di Sulmona formula quesito in merito alla posizione di un iscritto che sia stato sospeso dall'esercizio della professione in quanto assunto alle dipendenze dell'ufficio del processo in altro circondario e che, prima dell'assunzione alle dipendenze dell'ufficio per il processo, avesse assunto – nel proprio circondario – incarichi come curatore, gestore della ristrutturazione dei debiti del consumatore e delegato alle vendite.

Il COA chiede di sapere, in particolare, se una volta sospeso l'avvocato possa continuare a svolgere tali incarichi ovvero debba rinunciarvi.

La risposta è resa nei termini seguenti.

La sospensione dall'esercizio della professione investe tutte le attività professionali dell'avvocato, ivi comprese quelle derivanti da incarichi giudiziari conferiti all'avvocato in virtù dell'iscrizione nell'albo. Ne consegue che l'avvocato sospeso non possa proseguire nello svolgimento degli incarichi giudiziari di cui al quesito.

Quesito n. 115, COA di Venezia

Parere 12 giugno 2024, n. 30

Il COA di Venezia formula quesito in merito all'esecuzione della sanzione disciplinare della sospensione nei confronti di un iscritto che risulti già sospeso a tempo indeterminato per mancato pagamento del contributo di iscrizione ai sensi dell'articolo 29 della legge n. 247/12. Chiede di sapere, in particolare, se l'esecuzione della sospensione disciplinare possa essere sospesa fino alla cessazione degli effetti della sospensione amministrativa.

La risposta è resa nei termini seguenti.

Come correttamente osservato dal COA rimettente, presupposto per l'esecuzione della sanzione disciplinare della sospensione è che l'iscritto eserciti la professione: ne consegue che, fino al perdurare della sospensione amministrativa la sanzione disciplinare non possa essere messa in esecuzione, ciò che dovrà invece avvenire non appena cessi la sospensione amministrativa.

Quesito n. 126, COA di Patti

Parere 20 giugno 2024, n. 31

Il COA di Patti chiede di sapere se lo svolgimento della pratica forense sia compatibile – alla luce dell'articolo 41, comma 4 della legge n. 247/12 – con l'attività di dipendente di ente locale, distaccato presso un ufficio giudiziario sito nel medesimo circondario nel quale verrebbe svolta la pratica forense.

Preso atto del carattere di urgenza del quesito, la risposta è resa nei termini seguenti.

Alla luce della formulazione del quesito sembrerebbero sussistere, in astratto, le ragioni di conflitto di interesse che impediscono di considerare lo svolgimento di attività di lavoro subordinato compatibile con l'iscrizione nel registro dei praticanti alla luce dell'articolo 41, comma 4, della legge professionale.

La disposizione richiamata fa, tuttavia, riferimento a "specifiche" ragioni di conflitto di interesse. Pertanto, è solo il Consiglio dell'Ordine a poter valutare – apprezzate le concrete circostanze del caso (e segnatamente il tipo di attività svolta presso l'ufficio giudiziario e, correlativamente, i concreti caratteri della pratica forense che si intende esercitare) – il grado di specificità delle ragioni di conflitto di interesse pure astrattamente prospettabili e, dunque, la loro effettiva sussistenza ai fini dell'eventuale applicazione dell'articolo 41, comma 4.

Resta fermo che la tutela dell'interesse dell'aspirante avvocato allo svolgimento della pratica forense potrà essere in ogni caso utilmente assicurata mediante l'iscrizione presso altro Ordine circondariale.

Quesito n. 122, COA di Milano
Parere 21 giugno 2024, n. 32

Il COA di Milano formula quesito circa il corretto trattamento di dati dell'avvocato stabilito e integrato chiedendo di sapere, in particolare, se sia tenuto a modificare nel proprio gestionale l'indicazione del titolo professionale d'origine così che il pubblico possa ricevere informazioni complete.

Sul punto, occorre ricordare che il Consiglio Nazionale Forense è il titolare del trattamento dei dati personali ricompresi nell'elenco nazionale degli avvocati ai sensi dell'art. 15, comma 5, della legge n. 247/2012.

Tale titolarità è confermata dal D.M. 16 agosto 2016 n. 178 per la tenuta e l'aggiornamento di albi, elenchi e registri da parte dei Consigli dell'ordine degli avvocati, il quale nel perseguimento della finalità di efficiente informazione del pubblico, disciplina la realizzazione del c.d. sistema informatico centrale (c.d. SIC), sviluppato e gestito dal Consiglio Nazionale Forense (cfr. art. 5, comma 8). Nello specifico, ai sensi dell'art. 5, co. 7 e 8, D.M. 178/2016, **il CNF ricopre il ruolo di titolare del trattamento** dei soli «*dati necessari per la gestione del sistema informatico centrale secondo quanto previsto dal presente decreto, nonché ai fini della tenuta e dell'aggiornamento dell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e della redazione dell'elenco nazionale degli avvocati*», mentre ciascun COA è «*il titolare dei dati presenti negli albi, nei registri e negli elenchi tenuti, secondo le modalità di cui al comma 1, dal medesimo consiglio dell'ordine*».

A seguito del parere favorevole reso dal Garante per la protezione dei dati personali con provv. n. 233 del 10 giugno 2021, il CNF ha adottato, in data 18 giugno 2021, la delibera n. 428 recante “*Determinazione delle specifiche tecniche del sistema informatico centrale adottato ai sensi e per gli effetti del Decreto Ministero della Giustizia 16 agosto 2016, n. 178*”.

Premesso quanto sopra, si osserva come la questione posta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano riguardi la messa a disposizione del pubblico attraverso la pubblicazione sui propri albi delle informazioni attinenti al **titolo di origine** del c.d. **avvocato stabilito e integrato** di cui al d.lgs. n. 96/2001.

Sotto un primo angolo visuale, tali informazioni **rientrano nella categoria dei dati personali la cui pubblicazione è prevista per legge come obbligatoria da parte del Consiglio Nazionale Forense²** e non in quella, diversa e ulteriore, delle c.d. informazioni accessorie di cui al comma 3 della menzionata norma³.

In tal senso, la **base giuridica** del trattamento effettuato dal CNF per tutti gli avvocati c.d. stabiliti che hanno successivamente ottenuto l'integrazione, da cui l'iscrizione all'albo degli

² Nel parere reso il 28 luglio 2016 dal GPDP sulla bozza di D.M. Giustizia [doc. web 5385546], si conferma come “*L'art. 2 delle schema, individua ed elenca ai commi 1 e 2, le informazioni che devono essere contenute nell'albo avvocati (...)*”.

³ Secondo cui “*Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e il Consiglio nazionale forense, può essere previsto che gli albi, i registri e gli elenchi contengano informazioni accessorie che siano pertinenti ai dati previsti dal presente regolamento e non eccedenti in relazione all'attività professionale, in conformità a quanto previsto dall'art. 61, commi 3 e 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196*”.

avvocati ai sensi del d.lgs. 96/2001, risiede nell'**adempimento di un obbligo legale** (art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR), in particolare rinvenibile nel combinato disposto tra l'art. 1, comma 5 e l'art. 2, comma 2 del D.M. 176/2018.

Da una parte, infatti, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del D.M. 178/2016, ***“Il sistema informatico centrale è realizzato e gestito in modo da mettere a disposizione del pubblico le funzioni per la consultazione dei dati contenuti negli albi, nei registri e negli elenchi a norma del presente regolamento, fatta eccezione per i dati presenti negli elenchi di cui all'art. 15, comma 1, lettere e) e f), della legge, in relazione ai quali il sistema informatico centrale assicura l'accesso ai consigli dell'ordine territoriali e al Consiglio nazionale forense”***⁴.

Dall'altra parte, l'art. 2 elenca tutti i dati contenuti nell'albo degli avvocati e al successivo comma 2, specifica che ***“Per ciascun avvocato stabilito, sono indicati altresì il titolo professionale di origine e i dati di cui all'art. 6, commi 2 e 4, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, e successive modificazioni, nonché gli organi giurisdizionali dinanzi ai quali è abilitato a patrocinare nel Paese di origine. È inserito il dato relativo all'avvenuta integrazione nella professione di avvocato tenendo ferma l'indicazione del titolo professionale di origine, a norma del decreto legislativo di cui al periodo precedente”***.

Quanto alla posizione dell'Ordine territoriale richiedente il presente parere, si osserva come l'art. 1, comma 4 del D.M. 178/2016 stabilisce che ***“Il sistema informatico centrale è realizzato e gestito in modo da mettere a disposizione dei soggetti e dei consigli dell'ordine territoriali di cui all'art. 6, comma 1, le funzioni per l'inserimento dei dati e dei documenti informatici con le modalità stabilite dalle specifiche tecniche di cui all'art. 14. Le funzioni per l'inserimento di dati e documenti informatici negli elenchi di cui all'art. 15, comma 1, lettere e) e f), della legge sono messe a disposizione esclusivamente del consiglio dell'ordine territoriale dal quale l'elenco è tenuto”***. Ancora, il comma 6 del medesimo articolo dispone che ***“Il sistema informatico centrale è interconnesso con i sistemi informatici di cui i medesimi consigli dell'ordine possono avvalersi in conformità al presente regolamento.”***.

L'art. 5, ai commi 1 e 4 del citato D.M. specifica poi che ***“Gli albi, il registro e gli elenchi sono tenuti esclusivamente con modalità informatiche. Per la tenuta degli albi, dei registri e degli elenchi i consigli dell'ordine utilizzano il sistema informatico centrale. I consigli dell'ordine che alla data di entrata in vigore del presente decreto dispongono di sistemi informatici per la tenuta degli albi, dei registri e degli elenchi possono continuare ad avvalersene, a condizione che, alla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 14, comma 2, tali sistemi siano dotati di tutte le funzionalità prescritte dal presente regolamento con riguardo al sistema informatico centrale e che abbiano basi di dati interconnesse con la base di dati del predetto sistema informatico centrale. I consigli dell'ordine che, alla data di cui al periodo precedente, non dispongono di sistemi informatici per la tenuta degli albi, dei registri e degli elenchi si avvalgono esclusivamente del sistema informatico centrale. (...)”***.

⁴ Conformemente a quanto disposto dal Regolamento, il SIC non mette a disposizione del pubblico le (sole) informazioni relative agli avvocati:

- ***“sospesi dall'esercizio professionale per qualsiasi causa, che deve essere indicata, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione”*** (art. 15, comma 1, lett. e), l. 247/2012);
- ***“che hanno subito provvedimento disciplinare non più impugnabile, comportante la radiazione”*** ((art. 15, comma 1, lett. f), l. 247/2012).

Il sistema informatico centrale esegue, con modalità telematiche ed automatizzate, le comunicazioni dei dati contenuti nell'albo, nei registri e negli elenchi previste dalla legge". Stante la specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta, nonché per tutelare l'affidamento della collettività e della clientela, l'art. 15, comma 3, primo periodo della l. 247/2012, stabilisce che *"L'albo, gli elenchi ed i registri sono a disposizione del pubblico e sono pubblicati nel sito internet dell'ordine. (...)".*

Il richiamato quadro normativo consente dunque agli Ordini territoriali come il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano di continuare ad avvalersi di sistemi informatici per la tenuta degli albi, dei registri e degli elenchi diversi da quello messo a disposizione dal CNF ai sensi dell'art. 1, comma 4 del D.M. 178/2016, a condizione che tali sistemi:

- siano dotati di tutte le funzionalità prescritte dal regolamento con riguardo al sistema informatico centrale (art. 5, comma 1, D.M. 178/2016);
- mettano a disposizione del pubblico sul sito Internet dell'ordine le informazioni contenute negli albi, nei registri e negli elenchi di cui al combinato disposto degli artt. 15, comma 2, l. 247/2012 e 2, 3 e 4 del D.M. 178/2016 (art. 15, comma 3, l. 247/2012);
- abbiano basi di dati interconnesse con la base di dati del sistema informatico centrale (artt. 1, comma 6 e 5, comma 1, D.M. 178/2016).

Nel rispetto degli ambiti di competenza nonché delle autonome titolarità in ordine al trattamento dei dati personali di cui all'art. 5, commi 7 e 8, D.M. 178/2016, codesto Consiglio Nazionale Forense pertanto osserva come **il gestionale dell'Ordine forense di Milano dovrebbe essere dotato delle medesime funzionalità del SIC in ordine alle tipologie di dati da conservare, rendere accessibili al pubblico nonché comunicare al CNF** attraverso il canale di interconnessione costituito in seno al sistema informatico centrale, ai sensi del D.M. 178/2016 nonché dell'art. 2-ter, co. 4, lett. a) d.lgs. 196/2003 (c.d. Codice privacy).

In conclusione, conformemente alla disciplina vigente e in ossequio ai principi di adeguatezza, pertinenza, esattezza e aggiornamento dei dati personali (art. 5, par. 1, lett. c) e d) del GDPR), **il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano – come d'altronde ogni altro Ordine forense territoriale – dovrebbe mettere a disposizione del pubblico le informazioni relative al titolo originario dell'avvocato stabilito e integrato**, per le medesime finalità perseguite dal CNF e in virtù della stessa base giuridica del trattamento (adempimento di un obbligo di legge), costituita in questa ipotesi dal combinato disposto degli artt. 2, comma 2, D.M. 176/2018 e 15, comma 3, primo periodo l. 247/2012.

Quesito n. 130, COA di Pescara Parere 21 giugno 2024, n. 33

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara chiede un parere circa l'applicabilità agli Ordini degli avvocati della normativa in materia di "Whistleblowing".

Come correttamente rilevato dal Consiglio dell'Ordine richiedente, la legge n. 112 del 2023, di conversione del d. l. 75 del 2023, ha introdotto nel comma 2-bis dell'art. 2 del d. l. 101 del 2013 il seguente inciso "Ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica agli

ordini, ai collegi professionali e ai relativi organismi nazionali, in quanto enti aventi natura associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che la legge non lo preveda espressamente”.

Altrettanto correttamente, viene rilevato che il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, entrato in vigore il 30 marzo 2023 stabilisce che l'obbligo di predisporre i canali di segnalazione interna grava sui seguenti soggetti del settore pubblico:

- le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;
- gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in house, così come definite, rispettivamente, dall'articolo 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche se quotate.

Ne deriva la piena applicabilità al caso di specie della clausola normativa sopra riportata, giacché appunto la normativa in questione richiama gli enti di cui all'art. 1, co. 2, TU pubbl. imp., ma non menziona espressamente ordini e collegi professionali.

È altrettanto vero che l'Autorità Nazionale Anticorruzione nella delibera 311 del 2013 recante Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, afferma quanto segue: “Con riferimento agli enti pubblici non economici è comunque necessario considerare le disposizioni normative e statutarie, nonché gli indici elaborati dalla giurisprudenza (ad esempio gli ordini professionali ove qualificati come tali a livello legislativo” (cfr. pagina 11 della delibera cit.).

Il tenore letterale di quanto riportato, diversamente da quanto ritiene il Consiglio dell'Ordine di Pescara, non porta a ritenere che l'Autorità abbia esteso agli Ordini ed ai collegi professionali gli obblighi in materia di tutela del cd. whistleblower.

Se, dunque, in linea di principio deve ritenersi che la normativa in materia di “Whistleblowing” non si applichi di per sé agli ordini professionali, ciò non significa che il segnalante non abbia diritto ad una adeguata tutela della propria posizione. Invero, l'obbligo di tutelare il soggetto segnalante (anche in capo agli Ordini ed ai Collegi professionali) era già preesistente. Deve rammentarsi, difatti, che la tutela del soggetto segnalante (whistleblower) era prevista dall'art. 54-bis del d. lgs. 165/2001. È stata riaffermata, poi, dalla legge 190 del 2012 e, fino alla entrata in vigore del d.lgs. 24 del 2023 (che per l'appunto ha abrogato l'art. 54-bis cit.), ha trovato albergo in diverse fonti sia di rango primario (cfr. l. 179 del 2017) che non (delibera ANAC n. 836 del 2016).

Ciò detto, è difficilmente negabile che la tutela del soggetto segnalante costituisca un principio di carattere generale pienamente compatibile con la natura giuridica degli Ordini e Collegi professionali che devono, ora, semplicemente valutare di porre in essere gli adeguamenti necessari a garantire in modo effettivo la tutela dei soggetti segnalanti nel quadro dei principi enunciati dalla nuova disciplina prevista dal d. lgs. 24/2023, atteso che,

come sopra evidenziato, la normativa previgente (art. 54-bis D.Lgs. 165/2001, abrogato dal nuovo d.l.) già prescriveva l'adozione di sistemi di whistleblowing quali misure per il trattamento del rischio corruttivo e che tali misure sono state, nel tempo, fatto oggetto di diverse delibere dell'Autorità anche riferibili agli Ordini ed ai Collegi professionali (cfr. la delibera 836 del 2016 già cit.).

Tali adempimenti, tuttavia – posto che non è possibile predicare una diretta applicabilità agli Ordini professionali degli obblighi puntualmente previsti dalla nuova disciplina –, rimangono affidati alla discrezionalità dei Consigli dell'Ordine sulla base della normativa ad essi già applicabile in materia e degli ulteriori dispositivi che l'ordinamento già prevede in relazione alla tutela della riservatezza del personale.”

Quesito n. 111, COA di Potenza

Parere 28 giugno 2024, n. 34

Il COA di Potenza chiede di sapere se possa considerarsi esonerato dall'obbligo formativo ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento n. 6/2014 il magistrato che, già iscritto per un anno nell'Albo e successivamente cancellatosi avendo preso servizio si iscriva nuovamente nell'Albo dopo venticinque anni di servizio e avendo sempre adempiuto all'obbligo formativo.

L'articolo 15, comma 1, del Regolamento n. 6/2014 prevede che siano esentati dall'obbligo di formazione continua gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione. Il COA chiede di sapere se possa configurarsi – in via analogica – una equipollenza funzionale tra i venticinque anni di formazione maturati come magistrato e la causa di esonero in parola.

L'eccezionalità della fattispecie di cui al quesito – avvocato già iscritto, successivamente cancellatosi per assumere le funzioni di magistrato e poi nuovamente iscrittosi dopo venticinque anni di servizio – e la possibilità di ricondurre a finalità analoghe la formazione continua dell'avvocato e quella del magistrato (come peraltro prospettato nel quesito) consente di rispondere in termini affermativi.

Quesito n. 116, COA di Prato

Parere 28 giugno 2024, n. 35

Il COA di Prato formula un quesito in merito alla possibilità di applicare la disposizione di cui all'articolo 12, comma 5 del Regolamento n. 6/2014 in materia di compensazione dei crediti formativi all'interno del triennio nel diverso sistema di valutazione annuale conseguente alle delibere adottate dal CNF in deroga al quadro regolamentare a partire dal 2020.

Del complesso di delibere adottate in deroga a partire dalla n. 168/2020 (e quindi, segnatamente, la n. 310/2020, la n. 513/2021, la n. 716/2022 e la n. 237/2023), solo due – la n. 168/2020 e la n. 310/2020 – consentono di compensare i crediti.

In particolare, la delibera n. 168/2020 prevede che “i crediti formativi acquisiti nell'anno 2020 saranno integralmente compensabili, per quantità e per materie, da parte dell'iscritto, sia con i crediti conseguiti negli anni del triennio formativo 2017/2019, ove concluso, sia con i crediti da conseguire nel triennio formativo successivo”; la delibera n. 310/2020, relativa all'anno formativo 2021, prevede che:

“i crediti formativi acquisiti nell’anno 2020 in esubero rispetto ai minimi stabiliti al punto 2) della delibera 168 del 20/03/2020, (cinque di cui tre nelle materie ordinarie e due nelle materie obbligatorie), e residuati rispetto 1 formativi alla compensazione operata ai sensi del punto 4) della citata delibera (i crediti acquisiti nell’anno 2020 saranno integralmente compensabili, per quantità e per materie, da parte dell’iscritto, sia con i crediti conseguiti negli anni del triennio formativo 2017/2019, ove concluso, sia con i crediti da conseguire nel triennio formativo successivo) potranno essere imputati all’obbligo formativo per l’anno 2021 sino a copertura integrale dei crediti di cui al punto 2) che precede”.

Le successive delibere non hanno riprodotto tali previsioni. Da ciò consegue che – trattandosi di delibere che intervengono, in ogni caso, in deroga rispetto al quadro regolamentare – non sia possibile compensare i crediti formativi, in applicazione della disposizione di cui all’articolo 12, comma 5, per gli anni formativi 2022, 2023, 2024. Tale disposizione deve intendersi infatti derogata, in uno con il sistema di valutazione triennale cui accede ed in assenza di disposizioni speciali che, sulla scorta di quanto previsto dalle due delibere nn. 168 e 310/2020, prevedano esplicitamente tale possibilità.

Quesito n. 117, COA di Brescia

Parere 28 giugno 2024, n. 36

Il COA di Brescia formula una serie di quesiti in materia di formazione continua.

Con il primo quesito, chiede di sapere quale sia il periodo di riferimento per il rilascio dell’attestato di formazione continua. L’attestato di formazione continua deve essere rilasciato sulla base della verifica dell’assolvimento dell’obbligo formativo nelle ultime tre annualità singolarmente considerate.

Con il secondo quesito, chiede di sapere se possa comunque essere rilasciato l’attestato di formazione continua non risultando conseguito il numero minimo di crediti, all’esito di una valutazione complessiva di sostanziale assolvimento dell’obbligo formativo. Sul punto si osserva che il mancato conseguimento del numero minimo di crediti impedisce in radice di considerare assolto l’obbligo formativo.

Con il terzo quesito chiede di sapere se i crediti in esubero conseguiti a partire dall’anno 2020 possano essere imputati all’anno “contiguo”. Sul punto si osserva quanto segue. Del complesso di delibere adottate in deroga a partire dalla n. 168/2020 (e quindi, segnatamente, la n. 310/2020, la n. 513/2021, la n. 716/2022 e la n. 237/2023), solo due – la n. 168/2020 e la n. 310/2020 – consentono di compensare i crediti, rispettivamente per l’anno formativo 2020 e per l’anno formativo 2021. Le successive delibere non hanno riprodotto tali previsioni. Da ciò consegue che – trattandosi di delibere che intervengono, in ogni caso, in deroga rispetto al quadro regolamentare – non sia possibile compensare i crediti formativi, in applicazione della disposizione di cui all’articolo 12, comma 5, per gli anni formativi 2022, 2023, 2024. Tale disposizione deve intendersi infatti derogata, in uno con il sistema di valutazione triennale cui accede e in assenza di disposizioni speciali che, sulla scorta di quanto previsto dalle due delibere nn. 168 e 310/2020, prevedano esplicitamente tale possibilità.

Con il quarto quesito, chiede di sapere se la verifica dell’effettiva, continua e stabile attività da parte del Consiglio dell’Ordine debba essere comunque condotta all’esito del triennio

ovvero debba riguardare il solo ultimo anno. Sul punto si osserva che l'articolo 2, comma 5 del d.m. n. 47/2016 rinvia a successivo decreto del Ministro della Giustizia il compito di stabilire le modalità con cui ciascuno degli ordini circondariali individua, con sistemi automatici, le dichiarazioni sostitutive da sottoporre annualmente a controllo a campione. La mancata adozione del citato decreto ministeriale rende tuttora non applicabile la disciplina della cancellazione per mancato rispetto del requisito dell'esercizio continuativo della professione, anche ove derivante dal mancato assolvimento dell'obbligo formativo. Ne deriva che la cancellazione per mancato assolvimento dell'obbligo formativo non è ancora operativa e che residuano in capo al COA le opportune valutazioni in merito a conseguenze di altro ordine del mancato assolvimento dell'obbligo in parola, quali la segnalazione al CDD per l'eventuale apertura di un procedimento disciplinare.

Quesito n. 118, COA di Torino
Parere 28 giugno 2024, n. 37

Il COA di Torino chiede di sapere se il tirocinio formativo finalizzato all'assunzione delle funzioni di giudice onorario (GOT o GOP) possa essere considerato al fine dell'assolvimento dell'obbligo di formazione continua dell'avvocato anche alla luce dell'avvenuto accreditamento nel corso degli anni, da parte del CNF, di corsi organizzati – per gli avvocati – dalla Scuola Superiore della Magistratura.

La risposta è resa nei termini seguenti.

Il quesito fa riferimento ad attività formative – quali lezioni tenute dal magistrato, partecipazione a udienze – che paiono atipiche e non accreditabili. D'altra parte, i corsi organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura e accreditati dal CNF erano corsi rivolti specificamente alla formazione dell'avvocato.

Ne consegue che – impregiudicata la possibilità di far valere ai fini dell'assolvimento dell'obbligo singole attività formative svolte nell'ambito del tirocinio di formazione purché, ovviamente, nel rispetto del regolamento n. 6/2014 – il tirocinio per l'accesso alle funzioni di GOP o GOT non può essere di per sé considerato quale attività formativa utile ai fini dell'adempimento dell'obbligo di formazione continua da parte dell'avvocato.

Quesito n. 119, COA di Torino
Parere 28 giugno 2024, n. 38

Il COA di Torino pone il seguente quesito: “Se sia possibile, in sede di accordo contrattuale (2233 c.c.) e/o di partecipazione ad un bando pubblico, operare una riduzione degli esposti forfettari a importo inferiore al 15% in considerazione del fatto che la primigenia stesura del DM 55/2014 prevedeva all'articolo 2 “una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione”, mentre il medesimo articolo (a seguito della modifica apportata dal d.m. n. 147/2022) oggi statuisce per converso “una somma per rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione”, sintagma che sembrerebbe escludere la possibilità di una riduzione. L'esigenza è determinata dal comprendere se, l'eventuale riduzione, possa compensare una violazione della disciplina sull'equo compenso di cui alla legge n. 49/2023

in combinato disposto con l'art. 13, comma 10, della legge n. 247/2012 e la recente introduzione, nel codice deontologico forense del 2014, dell'articolo 25-bis (violazioni delle disposizioni in materia di equo compenso). Il tutto anche alla luce delle recenti sentenze del TAR Veneto n. 632/2024 e del TAR Lazio n. 8580/2024.

La risposta è resa nei termini seguenti.

La norma che disciplina le c.d. “spese forfetarie” è l'art. 13, comma 10, della legge n. 247/2012, in cui si stabilisce che *“Oltre al compenso per le prestazioni professionali, all'avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale [...] una somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima è determinata dal decreto di cui al comma 6.”* Il d.m. n. 55/2014 ha quantificato le spese forfetarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, misura che a seguito del d.m. n. 147/2022 è fissa e determinata *ex lege* (con preclusione per il giudice di intervenire nella quantificazione): dette spese forfetarie spettano automaticamente all'avvocato anche in assenza di allegazione specifica e di espressa richiesta (Cass. 4 gennaio 2024, n. 217), differenziandosi dalle spese vive, che invece devono essere documentate e richieste dell'avvocato (le spese vive e documentate non possono essere incluse nella percentuale additiva del rimborso spese generali: Cass. 7 luglio 2020, n. 15985).

La voce “spese forfetarie”, prevista da una fonte primaria (e cioè la richiamata legge n. 247/2012) e dal conseguente articolato parametrico di cui al d.m. n. 55/2014 (e successive modificazioni), costituisce un parametro di riferimento vincolante per il giudice nella liquidazione giudiziale del compenso ma anche per le parti: costituisce compenso per l'avvocato, atteso che i parametri costituiscono indicatori di valore economico medio della prestazione professionale; le “spese forfetarie” sono quindi una componente del compenso dell'avvocato e non rientrano fra gli “oneri accessori”.

La legge n. 49/2023 sull'equo compenso prevede all'art. 3 che *“Sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata [...] sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”*.

La riportata normativa distingue, quindi, i parametri previsti per gli avvocati da quelli previsti per gli altri liberi professionisti. Infatti, come innanzi evidenziato, sia la norma primaria della legge n. 247/2012, che i decreti ministeriali di quantificazione della percentuale, prevedono per l'avvocato un compenso maggiorato del 15% per spese forfetarie, con preclusione al giudice di intervenire sulla quantificazione (riduzione e/o aumento) dopo il d.m. n. 147/2022. La maggiorazione del compenso del 15% non fa venire meno la natura di compenso alla maggiorazione, atteso che si tratta sempre dello stesso compenso, maggiorato (allo stato del 15%), tant'è che le spese vive e documentate non possono essere incluse nella percentuale additiva del rimborso spese generali (Cass. 7 luglio 2020, n. 15985).

Da quanto sin qui dedotto consegue che, sulla base di una interpretazione logico-sistematica della disciplina di cui all'art. 13, comma 10, legge n. 247/2012 e al d.m. n. 55/2014 (e successive modificazioni) e della legge n. 49/2023 sull'equo compenso, l'eventuale riduzione della percentuale del 15% stabilita dal decreto ministeriale per le spese forfetarie dell'avvocato – percentuale quantificata *ex lege* – determina un ribasso del

“compenso” parametrico dell’avvocato, con conseguente violazione della disciplina dell’equo compenso di cui alla legge n. 49/2023.

Le recenti sentenze del Tar Veneto n. 632/2024 e del Tar Lazio n. 8580/2024 hanno affermato la natura di norma imperativa della disciplina di cui alla legge n. 49/2023, come desumibile sia dalla disciplina della nullità di protezione, sia dalla natura dell’interesse protetto (SS. UU. n. 8472/2022) ex art. 36 Cost. e sia dai principi di imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost.; le stesse hanno altresì motivatamente ritenuto infondate le questioni pregiudiziali relative ad un asserito contrasto con la disciplina eurounitaria con riferimento agli artt. 49, 56, 101 TFUE, con la direttiva 2006/123/CE e con la libertà di stabilimento, di prestazione di servizi, di libera concorrenza, nonché con la disciplina costituzionale interna con riferimento con gli artt. 3, 41, 81, 117 Cost. ed ai principi di ragionevolezza, proporzionalità e incremento spesa pubblica; infine le citate decisioni dei giudici amministrativi hanno ritenuto illegittime in sede di gara offerte al ribasso sulla voce dei compensi relativa al prezzo (con possibil ribassi solo sulle spese ed oneri accessori) con riferimento però non già alla professione di avvocato, ma a quella di ingegnere ed architetto, per i quali vige una diversa disciplina parametrica (innanzi evidenziata) in cui tra l’altro non è prevista la voce “spese forfetarie”, ma solo la voce spese vive.

Quesito n. 123, COA di Siracusa
Parere 3 luglio 2024, n. 39

Il COA di Siracusa formula quesito chiedendo se, ai fini dell’individuazione dei “soggetti, livelli e materie” in materia di contrattazione collettiva integrativa degli ordini territoriali ed in particolare, riguardo alla “individuazione delle famiglie professionali e delle relative competenze professionali” di cui al comma 6 lett. z) dell’art. 7 del CCNL delle Funzioni Centrali sottoscritto il 9 maggio 2022, come richiamato dall’art. 18 del medesimo CCNL applicabile al personale dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati, questi ultimi devono essere considerati quali soggetti titolari della “contrattazione integrativa di sede unica” e come tali possono procedere alla autonoma elaborazione dell’accordo integrativo ai sensi dell’articolo 7 comma 6, lett. z) del CCNL, ovvero se debbano considerarsi quali “sedi territoriali” con l’effetto che la materia della contrattazione integrativa relativa alla “individuazione delle famiglie professionali e delle relative competenze professionali” deve essere demandata al CNF.

La risposta è resa nei termini seguenti.

L’art. 7, comma 2, primo periodo, del vigente CCNL del personale del comparto Funzioni Centrali prevede che la contrattazione collettiva integrativa si svolga, “*nelle amministrazioni articolate al loro interno in una pluralità di uffici*”, a livello nazionale (“*contrattazione integrativa nazionale*”) ed in sede territoriale (“*contrattazione integrativa di sede territoriale*”). L’art. 7, comma 2, secondo periodo, dispone, invece, che, “*nelle altre amministrazioni*”, la contrattazione collettiva integrativa “*si svolge in un unico livello (“contrattazione integrativa di sede unica”)*”.

Il Consiglio Nazionale Forense non può essere annoverato tra le “*amministrazioni articolate al loro interno in una pluralità di uffici*” né i COA possono essere considerati “*sedi territoriali*” del Consiglio Nazionale Forense.

L'art. 24 della Legge n. 247 del 2012 prevede, infatti, al comma 1, che *“Il CNF e gli ordini circondariali sono enti pubblici non economici a carattere associativo”* e, al comma 3, che gli stessi *“sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria ... determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia”*.

Il Consiglio Nazionale Forense e gli ordini circondariali sono, quindi, ferme restando le funzioni di coordinamento e indirizzo che la legge professionale attribuisce al primo, *“enti aventi natura associativa”* (art. 2, comma 2-bis, del Decreto Legge n. 101/2013) giuridicamente autonomi tra loro.

Da quanto sopra evidenziato discende che i consigli dell'ordine circondariali vanno considerati, ai fini di cui all'art. 7, commi 2 e 6, lettera z), del CCNL del personale del comparto Funzioni Centrali, *“sede unica”* di contrattazione collettiva integrativa.